

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- VISTO** che, ai sensi dell'art.14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPa con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTA** la risoluzione adottata da questo Consiglio nella seduta del 19/3/2010 con la quale ha approvato il Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012, di cui fa parte l'Area di attività B "Controllo e monitoraggio ambientali" coordinata da ARPA Toscana comprendente la Linea di attività 2010-2012 n. 1 "Controlli ambientali" con la Priorità 2010 n. 1.1 "Ispezioni", coordinata da ISPRA/Servizio Interdipartimentale ISP;
- VISTA** la Linea guida "Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (CMIA)" allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;
- VISTA** la relazione di accompagnamento del documento predisposta dal Comitato Tecnico Permanente in data 16/06/2014 contenente l'approvazione del documento in riferimento;

**VISTO**

l'articolo 8 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

**DELIBERA**

1. Il Consiglio federale approva la Linea guida "Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali" (CMIA) che è parte integrante della presente delibera.
2. Raccomanda agli enti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di adottare il documento sopra riportato, adeguando le proprie procedure alle indicazioni qui contenute se necessario.
3. Il Consiglio federale dà mandato al Presidente del CF di trasmettere al MATTM, alle Autorità di Distretto, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la Linea Guida.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente  
Prof. Bernardo De Bernardinis



# **CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI (CMIA)**

**Manuali e linee guida**

---

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (Arpa), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma  
[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

Riproduzione autorizzata citando la fonte

30/06/2014

---

## Autori

per ARPA Emilia Romagna: Fausta Cornia

per ARPA Lombardia: Emma Porro

per ARPA Toscana: Sandro Garro

per ISPRA: Alfredo Pini

---

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>STORIA DELLE REVISIONI.....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>CONTRIBUTI E RINGRAZIAMENTI.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>PREMESSA.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>1. I CONTROLLI AMBIENTALI NELLA UE.....</b>   | <b>11</b> |
| 1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO ITALIANO.....   | 13        |
| <b>2 DEFINIZIONI, CICLO REGOLATORE E ISPEZIONI AMBIENTALI .....</b>                                      | <b>15</b> |
| 2.1 DEFINIZIONI .....  | 15        |
| 2.2 CICLO REGOLATORE.....  | 17        |
| 2.3 CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ .....   | 19        |
| 2.4 PROMOZIONE DELLA CONFORMITÀ.....   | 20        |
| 2.5 IMPOSIZIONE DELLA LEGGE (APPLICAZIONE).....  | 20        |
| 2.6 VALUTAZIONE E FEEDBACK.....  | 21        |
| <b>3 CLASSIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI E APPLICABILITÀ AGLI IMPIANTI<br/>IPPC .....</b>         | <b>23</b> |
| 3.1 CICLO ISPETTIVO E PIANIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI.....                                     | 24        |
| 3.2 SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI PROGRAMMATE.....  | 29        |
| 3.2.1 <i>Preparazione dell'ispezione</i> .....   | 30        |
| 3.2.2 <i>Caso specifico di siti (aree industriali) con più impianti e attività IPPC e non IPPC</i> ..... | 31        |
| 3.2.3 <i>Esecuzione dell'ispezione</i> .....   | 31        |
| 3.2.4 <i>Conclusione dell'ispezione</i> .....  | 32        |
| 3.2.5 <i>Relazione ispettiva</i> .....   | 32        |
| 3.2.6 <i>Valutazione degli scostamenti rispetto alla scheda operativa</i> .....                          | 32        |
| 3.2.7 <i>Ispezioni non ordinarie</i> .....   | 33        |
| 3.3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ELEMENTI MINIMALI DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI .....                          | 33        |
| 3.4 CASO SPECIFICO DELLE ISPEZIONI NON ORDINARIE IN CASO DI INCIDENTI .....                              | 34        |
| <b>4. DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE.....</b>                                       | <b>35</b> |
| 4.1 LE LISTE DI CONTROLLO .....  | 36        |
| 4.2 I VERBALI DI ISPEZIONE .....   | 36        |
| 4.3 LA RELAZIONE FINALE SULL'ISPEZIONE .....   | 37        |
| 4.4 STRUTTURA TIPO DI UNA RELAZIONE FINALE .....   | 38        |
| 4.5 GLI OBBLIGHI CONSEGUENTI L'ISPEZIONE .....   | 39        |
| <b>5. RIASSUNTO DELLE FASI TIPICHE DI UN'ISPEZIONE ORDINARIA .....</b>                                   | <b>42</b> |
| <b>6. CRITERI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI E IL REPORTING PERIODICO .....</b>                            | <b>44</b> |
| <b>7. ALLEGATI.....</b>  | <b>47</b> |

---

## STORIA DELLE REVISIONI

| <b>Numero revisione</b> | <b>Data</b>      |  | <b>Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati</b>   |
|-------------------------|------------------|--|---|
| 1                       | 20 novembre 2012 |  | Versione approvata dal GdL ISP per circolazione nelle agenzie   |
| 2                       | 20 dicembre 2012 |  | Versione inviata al CTP. Contiene solo correzione di natura editoriale  |
| 3                       | 3 maggio 2013    |  | Versione che integra le osservazioni del CTP nella riunione del 29 maggio 2013  |
| 4                       | 12 gennaio 2014  |  | Versione che integra le osservazioni del GdL ISP nella riunione finale del 10 dicembre 2013   |
| 5                       | 3 febbraio 2014  |  | Integrazione contributi ARPA  |
| 6                       | 11 marzo 2014    |  | Recepisce precedenti commenti del CTP non trattati  |
| 7                       | 16 giugno 2014   |  | Versione aggiornata dopo il CTP in data 12-13 maggio 2014 per modificare l'introduzione e informare sulla redazione del documento antecedente all'atto nazionale di recepimento della Direttiva IED |

---

## CONTRIBUTI E RINGRAZIAMENTI

Questo documento è il secondo risultato del lavoro svolto dal Gruppo interagenziale (GdL) “Ispezioni e Controlli” (ISP) ricompreso nelle Priorità 2010 della Linea di attività 2010-2012 n. 1 “Controlli ambientali” afferente all’Area di attività B “Monitoraggio e controlli ambientali”, di cui al Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012.

Il GdL ISP è coordinato da Ispra per il tramite del Servizio Interdipartimentale per l’indirizzo il coordinamento e il controllo delle attività Ispettive e vi partecipano ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Liguria, ARPA Calabria, ARPA Basilicata e l’ARPA Molise.

In materia di “ispezioni ambientali” oltre al GdL ISP è attiva anche una rete di referenti (RR) che coinvolge l’intero sistema delle agenzie ambientali.

Questo documento è stato inizialmente curato da un gruppo di redazione coordinato da ARPA Emilia Romagna. Sono dunque autori del documento:

per ARPA Emilia Romagna: Fausta Cornia,  
per ARPA Lombardia: Emma Porro,  
per ARPA Toscana: Sandro Garro,  
per ISPRA: Alfredo Pini.

Al processo di revisione del documento ha invece partecipato l’intero GdL ISP e l’intera Rete dei Referenti, e in particolare hanno partecipato alle riunioni e ai lavori di approfondimento e revisione:

per ARTA Abruzzo: Fabrizio Righetti,  
per ARPA Basilicata: Maria Auletta, Salvatore Russillo,  
per ARPA Campania: Pierluigi Parrella, Maria Rosaria Marchetti,  
per ARPA Calabria: Clemente Migliorino,  
per ARPA Emilia Romagna: Valerio Marroni,  
per ARPA Friuli Venezia Giulia: Franco Sturzi,  
per ARPA Lazio: Rino Felici, Marco Rizzuto,  
per ARPA Liguria: Tiziana Pollero,  
per ARPA Lombardia: Franco Olivieri,  
per ARPA Marche: Stefano Orilisi, Donatino D’Elia,  
per ARPA Molise: Maria Grazia Cerroni,  
per ARPA Piemonte: Massimo Boasso,  
per ARPA Puglia: Barbara Valenzano,  
per ARPA Sardegna: Romano Ruggeri, Anna Maria Mereu  
per ARPA Sicilia: Salvatore Caldara,  
per ARPA Toscana: Anna Rosa Scarpelli,  
per ARPA Umbria: Giovanna Saltalamacchia, Irene Costarelli,  
per ARPA Veneto: Maurizio Vesco,  
per ISPRA: Giampiero Baccaro, Barbara Bellomo, Roberto Borghesi, Simona Calà, Fabio Ferranti, Fabio Fortuna, Paola Giorgioli, Michele Ilacqua, Antonino Letizia, Cesidio Mignini, Francesca Minniti, Claudio Numa, Nazzareno Santilli, Alessia Usala, Domenico Zuccaro.

Un ringraziamento ad Eugenio Lanzi, già collega di ARPA Emilia Romagna, successivamente dirigente in Regione Emilia Romagna, per aver contribuito tempo addietro all’impostazione e redazione di alcune importanti parti del presente documento e ad Anna De Luzi, di Ispra, che ha ne curato la revisione



---

editoriale, nonché a tutti i colleghi del sistema agenziale che, pur non avendo preso parte ai lavori del GdL ISP, hanno fornito indicazioni e osservazioni di vario genere.

Un ringraziamento infine per tutti i Direttori tecnici delle Agenzie che hanno verificato, nell'ambito dei lavori del Comitato tecnico Permanente e delle sue articolazioni, l'applicabilità e la praticabilità dei contenuti di questo documento ed in particolare ad Andrea Poggi, Direttore Tecnico di ARPA Toscana, che tale attività ha coordinato in qualità di referente del Gruppo Istruttore per la Validazione dei prodotti dell'Area B.

---

## PREMESSA

L'attività ispettiva delle Agenzie Ambientali è molto ampia e riguarda ispezioni e controlli effettuati sia in base alle normative ambientali ad "approccio integrato", VIA, IPPC, e normativa "Seveso", o ad approccio settoriale, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e smi ed i decreti specifici per alcune categorie di impianti quali ad esempio, quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le discariche e gli impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione della normativa IPPC, sia in relazione ad altre importanti "causali" quali:

- i programmi di ricerca ed approfondimento su specifici settori produttivi o aree di interesse;
- il rilascio, rinnovo e modifica di atti autorizzativi;
- gli interventi e le indagini relativi a incidenti;
- gli inconvenienti e i reclami;
- le inadempienze, i provvedimenti amministrativi o le richieste delle Autorità.

Il presente documento di indirizzo e coordinamento procedurale e tecnico, tuttavia, limita volutamente la sua portata agli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC e si rivolge alle Agenzie Ambientali italiane quali soggetti titolari in modo esclusivo dell'attività ispettiva programmata in tutte le circostanze riguardanti la loro realizzazione, esercizio e dismissione.

Esso costituisce quindi un ulteriore contributo che il sistema delle Agenzie Ambientali, per il tramite del gruppo di lavoro Ispezioni istituito presso ISPRA, intende fornire a tutti i soggetti interessati all'attuazione della direttiva 96/61/CE (IPPC), successivamente codificata nella direttiva 2008/1/CE, poi sostituita dalla vigente direttiva 2010/75/UE (IED). Il recepimento del sistema normativo comunitario ha introdotto nel corpo normativo italiano, come in quello di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle principali attività produttive industriali.

Tuttavia i principi generali contenuti nel presente documento possono essere un utile riferimento anche per le attività ispettive di settore, non ricadenti nell'ambito dell'applicazione della direttiva.

Il presente documento si propone di essere la logica prosecuzione del documento "IL CONTENUTO MINIMO DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", approvato dal Consiglio Federale del sistema agenziale italiano e disponibile sin dal febbraio 2007.

Esso trae origine dall'esigenza di riempire di contenuti il ruolo strategico esclusivo assegnato dalla normativa italiana alle Agenzie nell'ambito dei controlli programmati dal momento che tale ruolo non era previsto nella fase istruttoria propedeutica al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La successiva modifica introdotta all'allora vigente D.Lgs. 59/2005, dal D. Lgs. 4/2008, sanava questa incongruenza introducendo l'obbligo di espressione di parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dai gestori degli impianti specificando:

*"L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce..... il parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale (ora ISPRA) o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."*

---

L'emanazione del D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* ha confermato il ruolo di ISPRA e delle Agenzie regionali e provinciali in materia di IPPC.

***D. Lgs. 152/2006 <<Titolo III – bis>> “L'autorizzazione integrata ambientale”  
art. 29-quater: Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale***

*7. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni ... nonché il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente ...*

***Art. 29 – decies: Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale***

*3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per gli impianti di competenza statale, o le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:*

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti, che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.*

*11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61.*

Il quadro di riferimento normativo e tecnico attualmente vigente, non dà indicazioni per la gestione delle ispezioni, intendendo per “gestione” il “ciclo ispettivo” che inizia con la predisposizione di un piano di ispezioni, la elaborazione dei correlati programmi, l'esecuzione delle ispezioni, la gestione dei loro esiti in termini di ricaduta sia sulle autorizzazioni sia sulla normativa.

Questa carenza del quadro di riferimento doveva essere colmata con il recepimento della Raccomandazione del 4 aprile 2001, n. 2001/331, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali degli Stati Membri.

Il recepimento era stato disposto dalla legge 3 febbraio 2003 n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed in particolare l'art. 23, con il quale il Governo veniva autorizzato *“ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:*

- 
- a) *la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;*
  - b) *la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale e locale;*
  - c) *l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in situ;*
  - d) *l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico."*

Su questa previsione normativa, un gruppo di lavoro agenziale ha prodotto una bozza di regolamento, discussa dal Consiglio Federale delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente nella riunione del 7 giugno 2005.

La proposta del sistema agenziale non ha avuto nessun seguito e quindi il quadro normativo nazionale è rimasto carente, mentre in parallelo si avviava da un lato l'evoluzione del contesto normativo europeo che mostra precisi segnali di volersi concretamente occupare delle ispezioni ambientali e, dall'altro lato la situazione italiana ha avuto a sua volta evoluzioni importanti legate proprio all'attuazione della normativa IPPC.

È necessario completare questa introduzione chiarendo che nel seguito si perseguirà unicamente la finalità di descrivere i requisiti tecnici propri di un'efficace ispezione ambientale. Il lettore non troverà considerazioni relative alle modalità di gestione dei processi ispettivi nelle singole amministrazioni. Si pensi ad esempio al significativo aspetto dell'individuazione di un Responsabile di Procedimento, ai sensi della legge 241 del 1990 e dei successivi atti normativi, e alle modalità con cui tale individuazione possa essere coordinata con la responsabilità della conduzione dell'ispezione.

Giova infine informare il lettore che, ancorché emanato nel giugno 2014, il presente documento è stato redatto ben prima che fosse emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED). Il contenuto della LG mantiene la propria attualità dal momento che il recepimento IED poco influisce sui criteri minimi per la conduzione delle ispezioni ambientali.

---

## 1. I CONTROLLI AMBIENTALI NELLA UE

Il processo di revisione della Direttiva IPPC ha preso avvio a seguito della “Relazione della Commissione sull’attuazione della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento COM(2005) 540 definitivo del 3.11.2005” e si è concluso, al termine di un complesso percorso, con l’emanazione della già menzionata Direttiva 2010/75/UE.

La nuova Direttiva

- individua proprio nella “introduzione di disposizioni in materia di ispezioni che mirano a migliorare la tutela dell’ambiente” uno dei principali filoni di intervento;
- è accompagnata dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COM(2007) 707 definitivo del 14 novembre 2007 sul riesame della Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri;

**Dalla relazione alla proposta di  
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM(2007) 844  
definitiva del 21 Dicembre 2007 sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione  
integrate dell’inquinamento)**

***Disposizioni riguardanti il rispetto delle condizioni di autorizzazione e il miglioramento della tutela ambientale per le attività elencate nell’allegato I (articoli 22, 24 e 25)***

*Le disposizioni della legislazione vigente riguardanti la comunicazione di informazioni relative al rispetto delle condizioni di autorizzazione, le ispezioni e il riesame delle autorizzazioni sono vaghe e sono all’origine di grandi disparità nell’applicazione della legislazione da uno Stato membro all’altro e, di conseguenza, di livelli di tutela dell’ambiente insoddisfacenti e di distorsioni del mercato interno.*

*La proposta fissa pertanto disposizioni più specifiche per garantire un’attuazione e un controllo efficaci dell’applicazione della presente direttiva. È stata pertanto introdotta una nuova disposizione che impone ai gestori di riferire periodicamente circa il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione all’autorità competente. È opportuno che gli Stati membri facciano sì che il gestore e l’autorità competente adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva.*

*La proposta prevede inoltre il riesame e, ove necessario, l’aggiornamento delle condizioni di autorizzazione dopo l’adozione di un nuovo documento di riferimento sulle BAT o dopo l’aggiornamento di un documento BAT esistente, per tenere conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili o di altri cambiamenti nelle modalità d’esercizio di un impianto.*

*La proposta stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di organizzare un sistema di ispezioni ambientali. Queste nuove disposizioni sono basate in gran parte sulla raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.*

*I cambiamenti introdotti permetteranno di garantire e, in alcuni casi, accelerare l’applicazione delle BAT, contribuendo così al conseguimento delle strategie tematiche e riducendo le distorsioni della concorrenza.*

La direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) comporta inoltre specifiche previsioni nell’ambito delle ispezioni ambientali:

---

**Articolo 23**  
**Ispezioni ambientali**

*1. Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni delle installazioni che prevedono l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.*

*Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le installazioni siano considerate in un piano d'ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.*

*3. Ogni piano d'ispezione ambientale contiene i seguenti elementi:*

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;*
- b) la zona geografica coperta dal piano d'ispezione;*
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;*
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4;*
- e) le procedure per le ispezioni non ordinarie conformemente al paragrafo 5;*
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.*

*4. Sulla base dei piani d'ispezione, l'autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni.*

*Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.*

*Se da un'ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione.*

*La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti:*

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;*
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;*
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009(1)).*

*La Commissione può adottare linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.*

*5. Le ispezioni ambientali non ordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima della concessione, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale.*

---

6. Dopo ogni visita in loco l'autorità competente redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

La relazione è notificata al gestore interessato entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico dall'autorità competente conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (2), entro quattro mesi dalla visita in loco.

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, l'autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure necessarie contenute nella relazione entro un termine ragionevole.

(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(2) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26

Oltre a questo riferimento principale, i cui contenuti saranno ripresi in seguito, sono oggi disponibili a livello europeo i documenti prodotti dalla rete IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) di seguito elencati.

- Practicability and Enforceability of the IPPC Recast Proposal (2008)
- IMPEL input to the further development of the RMCEI (2007)
- Review of Compliance promotion, inspection practices and Enforcement for IPPC installations (2007)
- Doing the right things II – A step-by-step guidance book for planning of environmental inspections (2007)
- Doing the right things III – Implementation of the step-by-step guidance book for planning of environmental inspections (2009)
- Benchmarking on Quality Parameters for Environmental Inspectorates (June 2006)
- Management reference Book for Environmental Inspectorates (Nov 2003)

Essi costituiscono un ulteriore importante punto di riferimento per l'estensione di questo documento.

## 1.1 Il quadro di riferimento italiano

Il riferimento cardine è costituito, come già detto, dal D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale. La scelta di sviluppare un documento di indirizzo per le ispezioni degli impianti IPPC è motivata, oltre alle ragioni generali espresse in premessa e nel paragrafo precedente, da alcuni ulteriori importanti fattori che caratterizzano la situazione italiana:

- con l'approvazione di molte altre "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili" (Grandi impianti di combustione, questioni economiche e trasversali, produzione di cloro-alcali e olefine leggere, Industria alimentare, Trattamento di superfici metalliche, Trattamento di tessili e concia delle pelli) e del Decreto "Tariffe", la "normativa di corredo" del D.Lgs. 152/2006 va verso il suo completamento e quindi la normativa IPPC è regolata sia nella fase di rilascio delle AIA, sia nella successiva fase di gestione;

- 
- ISPRA ha già siglato parecchie convenzioni con le Agenzie regionali per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti IPPC di competenza statale e alcune esperienze applicative sono state realizzate;
  - sono già stati sviluppati alcuni sistemi di reporting a livello di settore ed è in corso di elaborazione e discussione lo sviluppo del reporting per gli impianti dotati di SME;
  - il tema della semplificazione dei procedimenti autorizzativi e dei controlli è posto con forza all'attenzione delle Agenzie sia a livello di Unione Europea sia a livello nazionale;
  - sono disponibili diversi documenti e procedure sviluppati dalle Autorità Competenti e dalle Agenzie ambientali italiane;
  - sono in corso iniziative specifiche per argomenti molto specialistici, come quello riguardante il controllo dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) o il reporting per alcuni settori.

Lo sviluppo del “ciclo ispettivo” per l'attuazione della normativa IPPC ha quindi un quadro di riferimento molto ricco e si presenta come un banco di prova ideale da cui sviluppare un ruolo di trascinarsi sia per le attività ispettive rivolte a tutte le “pressioni” derivanti dalle attività produttive e di servizio, sia come spinta alla fusione e razionalizzazione di sistemi ispettivi fino ad oggi rimasti separati, come emerge anche dalla proposta di revisione della raccomandazione controlli.

Questo documento ha quindi una dimensione meno generale rispetto alla bozza di “Regolamento” a suo tempo elaborata e rispetto ad essa si muove decisamente sui nuovi indirizzi oggi in discussione a livello UE nei processi di revisione della Direttiva IPPC e di revisione della “*Raccomandazione UE sui controlli ambientali*”.

Questa scelta è pienamente consistente con i limiti derivanti dall'attuale ruolo istituzionale attribuito alle Agenzie ambientali che pur avendo ben presente la necessità di rispettare la potestà legislativa dello Stato, dell'autonomia legislativa delle Regioni e delle Province Autonome, delle attribuzioni delle Amministrazioni statali, regionali e locali, sono anche convinte che attraverso lo sviluppo di un approccio metodologico comune che possa essere facilmente generalizzato, esse possono fornire un contributo innovativo per stabilire i principi, i criteri e le procedure da applicare alla pianificazione, all'organizzazione, realizzazione e valutazione delle ispezioni ambientali, nonché per la divulgazione delle relative informazioni, quali elementi indispensabili per rafforzare l'applicazione omogenea della normativa ambientale e assicurare un alto livello di protezione ambientale nel suo complesso in tutto il nostro Paese.

Il presente documento non può e non vuole avere pretese di essere esaustivo su un argomento che ancora oggi vede il panorama europeo e nazionale fortemente differenziato fra le realtà nazionali e regionali, ma si propone di fissare alcuni punti fondamentali del “ciclo ispettivo” che possono costituire un punto di riferimento comune per le Agenzie ambientali italiane, lasciando il dovuto spazio a tutti gli arricchimenti ed alle novità che l'attuazione e l'evoluzione della normativa IPPC e delle altre normative ambientali porteranno.



---

## 2 DEFINIZIONI, CICLO REGOLATORE E ISPEZIONI AMBIENTALI

### 2.1 Definizioni

Ai fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

**Autorità competente:** le amministrazioni pubbliche incaricate, a norma delle disposizioni legislative vigenti, del rilascio delle autorizzazioni ambientali.

**Autorità competente per il controllo:** le autorità pubbliche individuate a norma delle disposizioni legislative vigenti, ad effettuare ispezioni ambientali e di controllo. ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA-APPA) sono incaricate dall'Autorità competente di partecipare, ove previsto, e/o accertare la corretta esecuzione dei piani di controllo oltre a verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nella/e autorizzazione/i.

**Autorizzazione:** la parte o la totalità di una o più decisioni scritte che autorizzano la costruzione e l'esercizio di uno o più impianti o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti delle normative ambientali vigenti.

**Campionamento:** processo per il quale una porzione di sostanza, materiale o prodotto viene prelevata per formare un campione rappresentativo da esaminare.

**Campione:** porzione di materiale selezionato da una più grande quantità dello stesso, secondo modalità definite nel piano di campionamento.

**Competenze:** l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e delle caratteristiche da utilizzare per adempiere ad una specifica attività lavorativa. Tali competenze possono essere sia individuali sia di gruppo; in quest'ultimo caso le competenze da utilizzare devono essere presenti individualmente almeno a livello di base.

**Conformità:** pieno adempimento alle normative ambientali ed ai requisiti ambientali specificati nella/e autorizzazione/i.

**Controllo ambientale:** il complesso delle attività finalizzato a determinare l'insieme dei valori, parametri e azioni che prevengono o causano l'impatto ambientale di una specifica attività, al fine di confrontarlo e verificarlo rispetto alle normative ambientali e/o alle autorizzazioni rilasciate (valori limite di emissione, prescrizioni, ecc...). Il controllo è normalmente condotto dal gestore che informa regolarmente l'Autorità Competente e l'organo di controllo sugli esiti (autocontrolli) e può comportare la partecipazione attiva dell'organo di controllo (controlli ordinari e visite ispettive). Il controllo pertanto include gli autocontrolli del gestore e i controlli ordinari e straordinari degli organi di controllo.

**Gestore di un impianto:** qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto o al quale è stato concesso per delega, ai sensi della normativa vigente, il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto.

**Gruppo ispettivo:** gruppo comprendente al proprio interno le competenze fondamentali e specialistiche necessarie per l'efficace svolgimento delle ispezioni ambientali. Il gruppo ispettivo è composto da ispettori ambientali e può comprendere personale incaricato di effettuare campionamenti e monitoraggi.

---

**Impianto “controllato”:** impianti industriali e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione , a norma della legislazione ambientale vigente.

**Incidente:** un fatto o un evento che implica una perdita di contenimento di materia o energia che può dare luogo ad un pericolo grave , immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente.

**Ispettore ambientale:** personale dell’Autorità Competente o dell’Organo di controllo incaricato, individualmente o come appartenente ad un gruppo ispettivo, di effettuare un’ispezione ambientale accertando il rispetto dei requisiti dell’autorizzazione e della legislazione ambientale.

**Ispezione ambientale: (Dir 2010/75/UE)** tutte le azioni, ivi comprese visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime.

**Ispezione ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell’ambito di un programma di ispezione pianificato.

**Ispezione non ordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un’autorizzazione; è considerata sinonimo di “ispezioni straordinarie” di cui all’ art. 29-decies, comma 4, del D. lgs. 152/2006.

**Monitoraggio:** verifica sistematica delle variazioni di una specifica caratteristica chimica, fisica o parametro equivalente, misura tecnica di emissione, scarico, consumo o dello stato dell’ambiente. Ciò si basa su misurazioni ed osservazioni ripetute con una frequenza appropriata , in accordo con procedure documentate e stabilite, con lo scopo di fornire informazioni utili.

**Organi di controllo:** gli organismi designati dalle Autorità competenti, o individuati a norma delle disposizioni legislative vigenti, ad effettuare ispezioni ambientali e di controllo.

**Piano di controllo:** l’insieme di azioni svolte dal gestore e dall’organo di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace controllo degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i.

**Piano di Ispezione:** piani stabiliti dalle Autorità competenti a livello nazionale, regionale o locale che assicurano la programmazione delle attività ispettive sugli impianti “controllati” presenti nel territorio di pertinenza.

**Pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

**Pubblico interessato:** il pubblico che è coinvolto, o rischia di essere coinvolto, dalle decisioni prese in ambito ambientale oppure che ha un interesse da far valere nei confronti del processo decisionale. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che operano a favore della tutela dell’ambiente e che soddisfano le condizioni che possono essere richieste nel diritto interno, sono considerate come aventi un interesse.

---

**Relazione ispettiva:** dettagliato rapporto a conclusione dell'ispezione ambientale emesso dal gruppo ispettivo. Il rapporto comprende la valutazione di conformità e le proposte di eventuali provvedimenti da adottare. Tale relazione è trasmessa dall'Organo di controllo all'Autorità Competente, al gestore dell'impianto, agli altri enti ed organismi interessati.

**Relazione di conformità:** dettagliato rapporto redatto dall'Autorità Competente, relativo ad un definito periodo temporale, contenente gli esiti della verifica di conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nella/e autorizzazione/i sulla base dei: dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto, dati rilevati direttamente nell'ambito del piano di controllo ordinario svolto dagli Organi di controllo, risultati delle ispezioni effettuate, ordinarie e non ordinarie.

**Valutazione di conformità:** il processo di valutazione che determina l'emissione della relazione di conformità. La valutazione di conformità include il confronto delle emissioni di inquinanti da un impianto con i valori limite di emissione autorizzati, entro un definito grado di incertezza e la valutazione degli autocontrolli del gestore.

## 2.2 Ciclo regolatore

Le definizioni riportate nel paragrafo precedente, sono in gran parte derivate dalle normative UE e nazionali, vigenti o *in progress*, e non danno una immediata visione di come esse possano adattarsi al "ciclo regolatore" che da sempre costituisce il punto di riferimento della rete IMPEL e quindi di gran parte delle Autorità Competenti e Organi di controllo dell'Unione Europea.

Nel caso degli impianti soggetti alla normativa IPPC, proprio per il ruolo che oggi il D.Lgs. 152/2006 e succ. mm. e ii., assegna ad ISPRA ed alle Agenzie Ambientali, sia nel procedimento autorizzativo sia nell'esecuzione delle ispezioni ordinarie programmate, è importante tenere ben presente che tutte queste fasi sono fra loro collegate e richiedono quindi una condivisione dei contenuti a cui esse debbono tendere.



Lo schema di ciclo regolatore ben si applica alla fase ispettiva in quanto anch'essa è costituita da più passaggi che si possono identificare con il controllo della conformità, la promozione della conformità e l'imposizione della legge (applicazione) propedeutici ad una fase di valutazione e ricaduta sull'autorizzazione ma anche sulla legislazione stessa, intesa come insieme di leggi e loro regolamenti attuativi.

L'ampia varietà di casistiche che gli ispettori ambientali possono trovare nel corso della loro attività non può ovviamente trovare risposta nello schema. È però possibile accettare lo schema come metodo di riferimento per lo sviluppo dell'attività ispettiva, innestando nelle varie fasi le azioni che possono essere intraprese a seguito di specifiche circostanze incontrate durante l'ispezione stessa.

Ciò dovrebbe facilitare una maggiore sinergia fra i compiti affidati alle Agenzie Ambientali ed ISPRA, e quelli di cui sono titolari le Autorità Competenti.

Vale la pena ricordare, a questo proposito, che anche per gli impianti IPPC la normativa vigente non è del tutto chiara.

Il D.lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 128/2010, all'art. 29 decies stabilisce infatti che "...ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle

---

*disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto ..."* ma nulla dice circa il soggetto che deve effettuare l'ispezione.

Sembrirebbe chiaro che di norma sono le Autorità Competenti a disporre le ispezioni non ordinarie, ma il successivo comma 7 prevede che *"... ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente ..."*, riconoscendo in modo implicito, in quanto non sono definiti i soggetti, le loro competenze e le causali che possono innescare le ispezioni, che le ispezioni non ordinarie non sono di esclusiva competenza delle Autorità Competenti al rilascio dell'AIA.

In attesa che la revisione della normativa ambientale nazionale affronti in modo organico il tema delle ispezioni ambientali e degli Organi di controllo, si ritiene importante che per gli impianti IPPC le Agenzie Ambientali ed ISPRA siano individuate anche come soggetto responsabile delle ispezioni non ordinarie disposte dalle Autorità Competenti e per questo è sicuramente necessario dare una interpretazione chiara dei termini riportati nello schema, fatto che aiuterà a sviluppare i successivi capitoli riguardanti lo sviluppo di un "ciclo ispettivo" pienamente consistente con il "ciclo regolatore".

### **2.3 Controllo della conformità**

Il controllo della conformità di un impianto comporta la raccolta e l'analisi delle informazioni, ivi compresi i rapporti degli autocontrolli, al fine di verificare, su un arco di tempo adeguato, se le concentrazioni e i carichi degli inquinanti emessi, l'utilizzo dell'energia e delle materie prime, la produzione e gestione dei rifiuti sono conformi ai limiti e condizioni fissate nelle autorizzazioni (AIA). Il controllo della conformità può anche comportare la effettuazione di misure dirette o indirette sulle emissioni o sulle prestazioni tecniche di componenti dell'impianto.

Va osservato come questa interpretazione del controllo di conformità è molto legata a quella di "monitoraggio" e per questo deve essere considerata rispetto:

- ad una sua lettura incrociata con la definizione di "Ispezione Ambientale"; la lettura aiuta a ben comprendere come il controllo di conformità non comporta per forza la effettuazione di una visita in sito. D'altronde questo fatto deve essere stato ben considerato al momento della stesura del Piano di Monitoraggio e controllo che ha definito (vedi definizione di "Piano di Controllo") la frequenza delle ispezioni programmate e gli eventuali campionamenti ed analisi a carico dell'Agenzia e valutato dall'Agenzia quando essa ha espresso il suo parere. E' ben chiaro che se per un impianto il piano prevede frequenze superiori a quella annuale, il controllo di conformità si baserà essenzialmente sui dati che il gestore è tenuto ad inviare secondo tempi e modi fissati nel piano ed applicando i criteri stabiliti nella autorizzazione;
- alle azioni propriamente ispettive; alcune tipologie di controllo di conformità alle condizioni fissate nelle autorizzazioni possono essere verificate soltanto effettuando una ispezione in sito. Va quindi da se che l'ispezione può dare immediata origine ad azioni prescrittive e/o sanzionatorie che possono comportare anche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Tali circostanze e azioni intraprese verranno registrate nella "Relazione ispettiva" e verranno considerate nelle successive fasi del ciclo regolatore unitamente agli altri dati raccolti.

---

Il concetto di controllo della conformità viene ben riassunto dalla definizione presente nella “LG MTD sistemi di monitoraggio del 13/01/2004” che riporta la seguente definizione: *“l’insieme di azioni svolte dal gestore e dall’Autorità di controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i”*.

Il controllo viene quindi definito come l’insieme di azioni che non sono solo a carico dell’organo di controllo o dell’Autorità Competente , ma coinvolgono in prima persona il gestore dell’impianto.

Sono quindi elementi del controllo:

- ✓ gli autocontrolli gestore
- ✓ le relazioni del gestore
- ✓ le ispezioni programmate, i campionamenti e le analisi in esse svolte
- ✓ la verifica di conformità dell’impianto
- ✓ le ispezioni non ordinarie.

E' evidente che questa interpretazione del controllo di conformità ha una dipendenza diretta dai criteri di valutazione della conformità e dal piano di controllo contenuti nell'AIA.

Il rilascio della prima AIA è avvenuto in modo scarsamente omogeneo a livello nazionale e vi è quindi ampia probabilità che le AIA non abbiano sviluppato a sufficienza questi aspetti, con il risultato che, come in passato, il controllo di conformità sia legato solo all’ispezione e che quindi non si riesca a distinguere e pesare diversamente le conformità che mirano a seguire e verificare nel tempo le prestazioni degli impianti e quelle legate a violazioni di prescrizioni più "cartolari" che "ambientali".

E' molto probabile che, come previsto da alcune Autorità Competenti, i risultati dei piani di monitoraggio e controllo possano di per se costituire una motivazione sufficiente per attivare una procedura di riesame dell'AIA ai fini di poterla ricalibrare e completare sia rispetto ad assetti impiantistici e a condizioni di esercizio, sia riguardo al controllo ed ai criteri di conformità.

## **2.4 Promozione della conformità**

Il controllo di conformità ha evidentemente anche il compito di evidenziare il grado di conformità dell’impianto alle condizioni dell’autorizzazione e quindi le diverse criticità riscontrate.

A fronte di questo quadro è possibile che possano essere attivate azioni che incoraggiano e sostengono il miglioramento della conformità dell’impianto.

Azioni possibili riguardano interventi di formazione professionale, sostegno ad iniziative di assistenza tecnica, ecc ...

Tali azioni richiedono una attenta valutazione e vanno ovviamente relazionate con quelle più generali che gli Enti sviluppano verso i settori produttivi avendo comunque ben evidenziato che la persistenza delle non conformità sarà motivo per intraprendere le necessarie azioni di imposizione della legge.

## **2.5 Imposizione della legge (applicazione)**

La normativa IPPC prende in esame e regola tutto il ciclo produttivo degli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione e quindi la valutazione degli effetti delle non conformità rilevate, e la individuazione del complesso di azioni che debbono essere intraprese per porvi rimedio, è difficilmente associata a schemi preordinati da applicare in modo meccanico.

---

Ovviamente questo delicato tema dovrebbe essere stato oggetto di precisa analisi e definizione nel processo di rilascio dell'AIA, individuando modi e criteri per valutare su un periodo di tempo adeguato le prestazioni e le conformità di un impianto. Tutto ciò dovrebbe essere chiaramente definito nell'autorizzazione stessa distinguendo chiaramente ciò che da subito diventa obbligo soggetto a sanzione.

In generale si può dire che l'imposizione della legge da parte dell'Autorità Competente, fatti salvi i conclamati casi di violazioni espressamente previsti dalla normativa vigente, potrebbe inizialmente avere un approccio graduale (imposizione disponibile - responsive enforcement) che mira ad analizzare e risolvere le non conformità, avendo comunque ben chiarito che la persistenza delle non conformità comporterà il passaggio da tale approccio "sensibile" a quello punitivo di rigida applicazione della legge.

In questo senso è ben chiara l'indicazione della Direttiva 2010/75/UE che all'art. 79 – Sanzioni- recita:

*... gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 7 gennaio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive ...*

Di nuovo va sottolineato come la possibilità di adottare l'approccio graduale alla imposizione della legge sia dipendente da come in AIA sono stati definiti il piano di monitoraggio e controllo, gli obblighi di reporting e di comunicazione in caso di superamenti dei limiti e di malfunzionamenti degli impianti, e da come il gestore si attiene a tali condizioni di esercizio dell'impianto.

Per incamminarsi decisamente in questa direzione è utile che la relazione sull'ispezione, ordinaria o non ordinaria, registri puntualmente tutte le non conformità rilevate proponendo all'Autorità Competente le possibili azioni successive e procedendo, ove necessario, ad effettuare la contemporanea segnalazione all'Autorità Giudiziaria e/o la contestazione di violazione sanzionata in via amministrativa.

Le proposte potranno riguardare, anche sulla base delle risultanze della singola ispezione ambientale:

- ✓ diffida e assegnazione del termine per il ripristino delle condizioni dell'AIA;
- ✓ diffida e contestuale sospensione dell'attività;
- ✓ revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto;
- ✓ comunicazione al Sindaco in caso di situazioni di pericolo e di danno per la salute per gli adempimenti di cui all'art. 217 T.U Leggi sanitarie;
- ✓ applicazione di sanzioni amministrative.

## **2.6 Valutazione e feedback**

Fatte salve le azioni decise in relazione alle risultanze delle singole ispezioni ambientali, le attività di controllo della conformità e di imposizione della legge trovano il vero momento di sintesi e decisione nel momento in cui l'Autorità Competente effettuerà l'analisi complessiva dei dati che le sono stati messi a disposizione.

Di nuovo è utile riprendere a questo proposito ciò che ha definito la linea guida "Sistemi di monitoraggio" riportando l'estratto del capitolo E.

---

### Verifica della conformità dell'impianto

*Sulla base :*

- *dei dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto;*
- *dei dati rilevati direttamente nell'ambito del piano di controllo;*
- *dei risultati delle ispezioni effettuate;*

*L'Autorità Competente, applicando i criteri contenuti nell'AIA, procede alla verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni in essa contenute.*

*L'Autorità Competente redige un dettagliato rapporto con gli esiti della verifica, provvede alle registrazioni sul proprio sistema informativo ambientale (se esistente) ed, in caso di non conformità, decide quali azioni intraprendere per risolvere la situazione.*

La linea guida quindi richiede che vi sia una valutazione complessiva, che si basa sull'intero quadro conoscitivo disponibile, dalla quale desumere le eventuali azioni necessarie.

Va notato che lo sforzo di analisi richiesto all'Autorità Competente ha un grande valore in più direzioni:

- nel caso di non conformità darà origine ad azioni di imposizione della legge e azioni sull' AIA quali ad esempio l'aumento dei controlli programmati a carico dell'Agenzia o la revisione delle condizioni di esercizio dell'impianto;
- nel caso di piena conformità viene documentato il comportamento virtuoso del gestore; anche in questo caso ci può essere una retroazione sull'AIA sia rivedendo il piano di monitoraggio e controllo per diminuire il peso della componente a carico dell'Agenzia, sia costruendo una "traccia" del comportamento dell'impianto da considerare/valutare nelle successive fasi di vita dell'AIA (rinnovo, modifiche, ...);
- nella costruzione di un quadro conoscitivo del comportamento e delle prestazioni degli impianti appartenenti a settori omogenei, da cui elaborare ulteriori livelli di "reporting" a diversi livelli territoriali e istituzionali; è con questo tipo di analisi che potranno essere individuate azioni di approfondimento e di indagini mirate rivolte a tutti o a adeguati campioni di impianti.



---

### 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ISPEZIONI AMBIENTALI E APPLICABILITÀ AGLI IMPIANTI IPPC

Lo sviluppo del ciclo regolatore richiede un efficiente ed efficace sistema di ispezioni. Il considerando 7 della Raccomandazione “controlli” lo puntualizza in modo molto chiaro.

*Raccomandazione UE 2001/331/EC – Considerazioni preliminari*

*L'esistenza di un sistema di ispezioni e il loro svolgimento costituisce un deterrente alle violazioni ambientali poichè consentono alle Autorità di individuare le infrazioni e di far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni o altri mezzi. Pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per contribuire ad un'attuazione più coerente e al rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità ed evitare distorsioni della concorrenza.*

Le ispezioni ambientali che sono oggetto di intervento delle Agenzie Ambientali, escludendo gli accertamenti eseguiti in regime di urgenza, traggono origine dalla gestione del ciclo regolatore, da iniziative dirette delle Agenzie stesse, dagli eventi imprevedibili, dalle segnalazioni della società civile, o da richieste delle varie Autorità Ambientali, da altre Autorità Ispettive o dalla Autorità Giudiziaria e possono essere articolate nel seguente modo:

#### **Ispezioni ordinarie**

1. ispezione ordinaria programmata dalle Agenzie;
2. ispezione mirata alla verifica dei piani di controllo così come definiti nelle autorizzazioni;
3. ispezione su progetto o protocollo specifico (di settore, di matrice, ...).

#### **Ispezioni non ordinarie**

1. ispezioni connesse al rilascio/rinnovo/modifica di atti autorizzativi;
2. ispezioni connesse ad indagine relative a incidenti;
3. ispezioni connesse ad inconvenienti o a seguito di reclami;
4. ispezioni a seguito di inadempienze, provvedimenti amministrativi o su richiesta delle Autorità.

Per gli impianti IPPC sono applicabili tutte le tipologie di ispezioni non ordinarie, mentre tra le ispezioni ordinarie si ritiene applicabile solo l' ispezione mirata alla verifica dei piani di controllo così come definiti nelle autorizzazioni.

Le ragioni di questa scelta discendono dal fatto che il processo di elaborazione dei "piani di monitoraggio e controllo", con il coinvolgimento delle Agenzie ambientali per la espressione del loro parere obbligatorio e la previsione normativa che pone in capo a loro in modo esclusivo il compito di accertare ciò che è programmato in AIA, rendono:

- non applicabile una parallela programmazione di ispezioni ordinarie da parte di ARPA sui medesimi impianti;
- difficilmente ipotizzabili ispezioni su progetto o protocollo specifico (di settore, di matrice, ecc.).

Tale necessità verrà riconsiderata sia a seguito dei risultati ottenuti dal sistema di reporting previsto nelle AIA e sulle conseguenti attività di analisi e reporting che il Bref "Monitoring system" pone in capo alle Autorità Competenti, sia in relazione a necessità conoscitive che le AIA non hanno preso in

---

considerazione in modo adeguato o a richieste informative emerse in relazione alla evoluzione della normativa.

### **3.1 Ciclo ispettivo e pianificazione delle ispezioni ambientali**

Il ciclo ispettivo trova le sue basi fondamentali nella Raccomandazione controlli ed il suo sviluppo è stato oggetto dei progetti IMPEL "*Doing the right things II - A step-by-step guidance book for planning of environmental inspections*" concluso nel 2007 e del seguente "*Doing the right things III - implementation of guidance book on inspection planning*" concluso nel 2009 ed al quale ha partecipato per l'Italia l'ARPA Lombardia.

Ai fini del presente documento, il contenuto del primo progetto è sufficiente a inquadrare la struttura e le azioni collegate al ciclo ispettivo. Rispetto alla Raccomandazione controlli prevede quattro fasi (pianificazione, esecuzione, rapporti e valutazione), il progetto ha operato una ulteriore distinzione per il processo di pianificazione che ha portato ad identificare i seguenti 7 passaggi:

1. Descrizione del contesto
2. Fissazione delle priorità
3. Definizione degli obiettivi e delle strategie
4. Pianificazione e revisione

e ancora

5. Preparazione delle ispezioni
6. Esecuzione delle ispezioni e rapporti ispettivi
7. Monitoraggio delle prestazioni

Le fasi 1, 2, 3 e 4 costituiscono il processo di pianificazione, che è un processo ciclico, poiché il riesame del piano di controllo può portare allo sviluppo di un nuovo piano di controllo o modificare quello esistente.

Le fasi 5, 6 e 7 si svolgeranno dopo che il piano è stato ultimato. Essi forniscono un contributo alla revisione del piano di controllo che avviene nella fase 4 che di fatto unisce i vari passaggi in un unico ciclo ispettivo come si può vedere dall'immagine seguente, estratta dai documenti del progetto IMPEL.




Figure 3

Rimandando al documento originale per gli approfondimenti che il lettore riterrà essere necessari, ci si limiterà qui ad osservare come gli impianti soggetti ad AIA entrino nelle varie fasi del ciclo ispettivo sopra schematizzato e nel conseguente piano di ispezioni.

Il documento propone poi, per i piani delle ispezioni, lo schema di riferimento riportato nel riquadro seguente.

---

## **Sample Inspection Plan - Table of contents**

1. *Scope of this inspection plan*
  - 1.1. *Time period and area*
  - 1.2. *Tasks, competences and (Statutory) Inspection Obligations*
  - 1.3. *(National) policies and priorities that have to be taken into account*
  - 1.4. *Applicable legislation*
  - 1.5. *Organisational structure*
    - 1.5.1. *Range of inspection activities*
    - 1.5.2. *Resources*
    - 1.5.3. *Budget \**
2. *The environment, activities and installations*
  - 2.1. *State of the environment*
    - 2.1.1. *Specific, topical environmental issues in the area*
  - 2.2. *Controlled Activities*
    - 2.2.1. *Environmental impact and performance*
    - 2.2.2. *Compliance behaviour*
  - 2.3. *Controlled Installations*
    - 2.3.1. *Environmental impact and performance*
    - 2.3.2. *Compliance behaviour*
3. *Last years performance*
  - 3.1. *Objectives and targets we had to reach*
  - 3.2. *Input, Output and Outcome*
  - 3.3. *Evaluation*
4. *This years planned performance*
  - 4.1. *Risk assessment method*
  - 4.2. *Outcome of risk assessment*
  - 4.3. *Priorities*
  - 4.4. *Resources*
  - 4.5. *Objectives and targets*
  - 4.6. *Inspection and Communication strategies*
  - 4.7. *Procedures for routine and non-routine inspections*
  - 4.8. *Procedures for coordination with partner organisations*
  - 4.9. *Procedures for review of this plan*
5. *Overview of inspection activities for the coming year*
  - 5.1. *Routine inspections*
    - 5.1.1. *Installations*
    - 5.1.2. *Activities*
  - 5.2. *Non routine inspections*
    - 5.2.1. *Complains*
    - 5.2.2. *Accidents and incidents*
    - 5.2.3. *permits*
  - 5.3. *Compliance assistance and other inspection activities*

### *Annex: Inspection schedule*

#### *Routine inspections*

- *Installations*
- *Activities*

#### *Non routine inspections*

- *Complaints*
- *Accidents and incidents*
- *Permits*
- *Compliance assistance and other inspection activities*

---

Innanzitutto va osservato che lo schema ora illustrato rende evidente come i piani ispettivi possono avere una valenza pluriennale, che è però accompagnata da programmi operativi che hanno cadenze temporali diverse.

Ciò è sicuramente importante per gli impianti IPPC per i quali la frequenza e la durata delle ispezioni programmate in AIA ha come riferimento il contenuto della linea guida "Sistemi di monitoraggio" che qui si riporta integralmente:

*Linea Guida Sistemi di Monitoraggio*

*La durata della visita dipende principalmente dalla complessità dell'impianto da ispezionare ed è determinata dalla numerosità e tipologia delle sorgenti emissive e dalle loro caratteristiche qualitative e quantitative.*

*In linea generale si può indicare che la durata delle visite è direttamente correlata alla complessità dell'impianto, come individuata nel corso della valutazione della domanda di AIA. La frequenza delle visite cui l'impianto deve essere sottoposto, per consentire la verifica della sua conformità alle prescrizioni contenute nell'AIA, è invece determinata in base al rischio potenziale che l'impianto può arrecare all'ambiente ed agli effetti prodotti.*

L'applicazione dei criteri contenuti nella linea guida porta quindi a definire frequenze e impegni che ricadono sulle Agenzie e sui gestori e che debbono essere conosciuti a priori per la loro attuazione, ivi compresa l'applicazione del tariffario previsto dall'art.33, comma 3 ter, del D.Lgs 152/2006 approvato con il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.

Infatti il comma 1 dell'articolo 6, Modalità di versamento delle tariffe dei controlli, stabilisce che:

*Decreto "Tariffe"*

*Gazzetta Ufficiale- 22 settembre 2008*

*le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'art. 3 devono essere versate dai gestori come segue:*

- prima della comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 59/05, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;*
- entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 59/05.*

Le ispezioni programmate nelle AIA dovranno quindi essere una componente fissa della voce "ispezioni ordinarie" per gli anni ricompresi nel piano (rif. Punto 5.1 dello schema IMPEL), e dovranno essere pianificate annualmente dagli organi di controllo nei programmi di attuazione del piano.

Il dimensionamento della quota di "ispezioni non ordinarie" riservate agli impianti IPPC (rif punto 5.2 dello schema IMPEL), si baserà ovviamente sulle conoscenze dei comportamenti degli impianti presenti nell'area soggetta al piano, ovvero:

- la storia degli "esposti" pervenuti alle Autorità Competenti ed alle Agenzie ambientali;
- le previsioni di sviluppo dei procedimenti autorizzativi (rinnovi, riesami, varianti);

- 
- gli incidenti e i malfunzionamenti avvenuti negli anni precedenti.

Le relative risorse andranno previste nel bilancio delle Autorità Competenti e trasferite alle Agenzie ambientali nei tempi e nei modi che il piano fisserà.

Per le ispezioni non ordinarie il piano dovrà inoltre prevedere specifiche modalità di attivazione e di raccordo nel caso degli esposti.

Infatti nel caso che l'esposto venga indirizzato solo all'Agenzia e venga giudicato necessario un intervento immediato, non vi possono essere i tempi materiali per informare l'Autorità Competente ed attendere la sua decisione di disporre l'attivazione di una ispezione straordinaria.

L'Agenzia agirà quindi secondo le sue procedure interne, provvedendo ad informare il più tempestivamente possibile l'Autorità Competente e gli altri Enti interessati, e procedendo poi a riportare gli esiti dell'intervento nella relazione ispettiva.

Il tema delle ispezioni non ordinarie sugli "esposti", proprio per le carenze normative già illustrate in precedenza, porta in primo piano la necessità che anche per gli impianti IPPC i piani d'ispezione prevedano meccanismi di coordinamento e collaborazione fra le diverse Autorità ispettive attraverso cui tali piani saranno attuati.

E' evidente che in assenza del recepimento della Raccomandazione controlli le difficoltà nella predisposizione dei piani e nella loro approvazione coordinata fra le diverse Autorità ispettive saranno molto difficili da superare.

Tuttavia questo è un elemento critico che va affrontato senza la pretesa di avere una soluzione immediata, ma bensì costruendo i presupposti per una sua costruzione che ovviamente si baserà su un sistema di conoscenze condivise capace di valorizzare al meglio le diverse capacità, competenze e risorse disponibili.

Nel corso delle riunioni del gruppo di consultazione su IPPC, sono state presentate situazioni così diversificate (in alcune realtà i piani di ispezione e la relativa programmazione è effettuata dall'Autorità competente che passa alle Agenzie i "programmi esecutivi" per la loro attuazione) che al momento non si ritiene di approfondire ulteriormente il tema della pianificazione ancora troppo legato alle diverse storie e situazioni ai vari livelli istituzionali.

La pianificazione ed esecuzione delle ispezioni per gli impianti IPPC, la loro pubblicazione e la pubblicazione dei risultati ottenuti, può dare un grande impulso al superamento di situazioni frammentate ed a volte concorrenziali e conflittuali, conseguendo sia una effettiva integrazione ed un utilizzo ottimale delle risorse, sia un miglioramento dei rapporti con i gestori, che vedranno diminuire "affollamenti" sugli impianti a volte difficili da comprendere ed accettare, e con la società civile che potrà avere la conoscenza delle attività svolte dagli organi di controllo e dei risultati conseguiti.

---

## 3.2 Svolgimento delle ispezioni ambientali programmate

Art. 29 – decies: Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

*3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per gli impianti di competenza statale, o le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:*

*a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*

*b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori, limite di emissione;*

*c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti, che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.*

*11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61.*

Richiamando a quanto descritto fino ad ora e gli obblighi derivati dalla norma sopra richiamata, gli organi di controllo organizzano e realizzano le ispezioni ambientali, che prevedono anche visite in sito, avendo come obiettivi primari:

- il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto controllato attraverso la valutazione complessiva degli impatti ambientali e degli aspetti gestionali e impiantistici, delle attività e delle operazioni effettuate;
- la promozione della conoscenza e della comprensione da parte del gestore delle prescrizioni della legislazione ambientale vigente e delle principali problematiche ambientali connesse alla propria attività;
- la verifica della conformità degli impianti controllati ai requisiti ambientali stabiliti negli atti autorizzativi comunque denominati e per quanto in essi non specificati alla legislazione vigente;
- l'esame e la verifica delle attività di monitoraggio e controllo effettuato direttamente dai gestori degli impianti controllati o per loro conto;
- il controllo dello stabilimento e delle pertinenti attrezzature (incluso l'idoneità della manutenzione) e dell'adeguatezza della gestione ambientale del sito;
- la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relative agli impianti controllati ed ai relativi impatti sull'ambiente.

L'ispezione ambientale viene condotta attraverso le seguenti fasi.

1. Preparazione dell'ispezione
2. Esecuzione dell'ispezione
3. Conclusione dell'ispezione
4. Redazione e invio della relazione ispettiva

---

### 3.2.1 Preparazione dell'ispezione

La preparazione dell'ispezione prevede l'effettuazione dei seguenti adempimenti:

1. individuazione dell'ispettore ambientale responsabile dell'ispezione ed eventuale costituzione di un gruppo ispettivo (GI);
2. reperimento della documentazione presso l'Agenzia, e ogni altra Autorità, con particolare riferimento sia a quella competente al rilascio delle autorizzazioni che a quella responsabile di eventuali procedimenti sanzionatori e diffide, nonché presso il gestore dell'impianto. La documentazione deve almeno contenere:
  - a. l'AIA e gli eventuali atti che ne aggiornano il contenuto ed altri atti di rilevanza ambientale o prescrittivi a carico dell'azienda;
  - b. gli aspetti conoscitivi sul ciclo produttivo dal punto di vista del processo, sulla sua articolazione per fasi di lavorazione e per ogni fase di lavorazione i flussi relativi ai materiali in ingresso e in uscita;
  - c. le analisi d'impatto sulle singole matrici ambientali, anche in termini di consumi, nonché gli elementi per la valutazione dei fattori emissivi;
  - d. le informazioni relative all'organizzazione aziendale ed alle responsabilità;
  - e. gli elementi presi a riferimento per la programmazione dei monitoraggi sulle singole matrici;
  - f. le informazioni utili ai fini dell'ispezione ricavabili dalle eventuali certificazioni ISO 14001 o EMAS;
  - g. le informazioni necessarie per predisporre gli accertamenti nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - h. i risultati delle precedenti ispezioni eseguite anche da altre autorità ispettive ove disponibili;
  - i. i report periodici trasmessi dal gestore
  - j. le eventuali dichiarazioni PRTR e MUD
3. organizzazione dei dati tecnici acquisiti durante la fase preparatoria o da acquisire nel corso dell'ispezione in una o più schede riassuntive
4. definizione di uno schema operativo per l'esecuzione dell'ispezione basato sul piano di controllo o su un'equivalente analisi elaborata dalle singole Agenzie, ivi compresa un'eventuale indagine complementare sugli impatti esterni dell'impianto; lo schema deve considerare:
  - a. la tipologia degli accertamenti da effettuare;
  - b. le modalità dell'esecuzione dell'ispezione e degli accertamenti tecnici e analitici ad essa collegati;
  - c. la tempistica per le singole fasi ispettive e per le attività tecniche e/o analitiche, che possono proseguire anche dopo la conclusione dell'ispezione, in forma di monitoraggio successivo;
  - d. gli eventuali monitoraggi degli effetti esterni da verificare;
  - e. l'eventuale ripartizione delle competenze dei componenti il gruppo ispettivo;

Il lavoro preparatorio si conclude quindi con la redazione del programma della visita ispettiva che verrà illustrato al gestore nel corso dell'incontro di apertura della visita.

Ove necessario al fine della migliore esecuzione delle ispezioni ordinarie programmate e degli accertamenti tecnico-analitici ad essa connessi, gli organi di controllo comunicano al gestore dell'impianto la data di inizio della visita in sito.

L'avviso preliminare, almeno relativamente all'anno di esecuzione del controllo, è sempre necessario per le ispezioni programmate AIA, i cui costi sono a carico del gestore che è tenuto ad un pagamento anticipato, salvo che tale informazione non sia già contenuta in chiaro nell'autorizzazione.



---

### **3.2.2 Caso specifico di siti (aree industriali) con più impianti e attività IPPC e non IPPC**

La normativa IPPC presenta attualmente una forte rigidità alla sua applicazione legata al rapporto univoco fra AIA e gestore.

Tale rigidità ha reso sicuramente difficile il rilascio delle AIA:

- nelle realtà complesse dove sono presenti più impianti IPPC e non IPPC che eventualmente hanno servizi comuni (rete fognaria, impianti di depurazione, ...) ma sono in capo a gestori diversi;
- nei casi in cui nello stesso stabilimento sono presenti più attività non tecnicamente connesse che, nonostante le indicazioni contenute nelle linee guida IPPC, il gestore non ha voluto inserirle nella domanda di AIA;
- nei casi in cui sono state operate azioni sulla configurazione degli impianti per non ricadere nelle soglie dell'All. VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 128/2010.

Non vi può essere una indicazione precisa sui comportamenti da adottare se non quello che rimarca ancora una volta l'importanza del processo di pianificazione e di programmazione delle ispezioni.

E' in quella sede, ed in stretto rapporto con l'Autorità Competente, che potranno essere affrontate queste casistiche, che potranno dare origine ad una programmazione operativa molto delicata.

Nei casi in cui si decida di agire con un solo intervento ispettivo anche a fronte di più impianti IPPC e non IPPC, occorre che la preparazione di cui al punto precedente, così come molte delle fasi di cui ai punti successivi, siano ripetute per i diversi impianti o componenti degli impianti.

Pur costituendo un elemento di oggettiva complicazione nello sviluppo del ciclo ispettivo, si ritiene che tale scelta sia da perseguire sia per il valore aggiunto che un tale approccio può già dare anche nelle condizioni attuali della normativa IPPC, sia come concreta preparazione alla sua prevista evoluzione.

### **3.2.3 Esecuzione dell'ispezione**

La visita in sito è preceduta, di norma, da un incontro con il gestore o suoi delegati al fine di illustrare le procedure che gli ispettori adotteranno nel corso della visita e le necessità documentali ed operative (riunione d'apertura della visita).

Il gestore deve assicurare l'accesso all'impianto e fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione/documentazione necessaria ai fini della corretta gestione dell'ispezione.

Durante l'ispezione si procede, in relazione alla scheda operativa predisposta al punto precedente, a:

- verificare la conformità dell'azienda alle condizioni stabilite nell'AIA
- verificare la rispondenza di quanto acquisito in fase di preparazione con quanto verificato durante l'ispezione e procedere ad eventuale aggiornamento e/o integrazione della scheda riassuntiva;
- verificare il rispetto dei limiti emissivi e degli impatti ambientali, anche facendo ricorso a controlli analitici e tecnici, se previsti in AIA o se comunque ritenuti necessari
- verificare i pertinenti registri tenuti dai gestori degli impianti controllati;
- verificare il corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzioni degli strumenti installati dall'azienda per il monitoraggio in continuo e non delle emissioni nelle varie matrici o finalizzati alla prevenzione delle emissioni stesse;
- verificare, in fase preliminare e a consuntivo dell'ispezione, la regolare trasmissione dei dati, delle informazioni e delle relazioni cui il gestore è tenuto nei confronti delle varie Autorità con competenza in materia ambientale;
- verificare la rispondenza delle misure eseguite in fase di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;

- 
- verifica presso lo stabilimento dell'ottemperanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
  - valutare, alla luce degli accertamenti analitici e tecnici eventualmente effettuati, se le informazioni raccolte siano sufficienti a rispondere agli obiettivi prefissati per l'ispezione e se, conseguentemente, l'ispezione stessa possa ritenersi conclusa;
  - rilevare la necessità di eventuali adeguamenti gestionali a carico dell'azienda nonché di misure atte al contenimento delle emissioni.

A discrezione del gruppo ispettivo, possono essere effettuati ulteriori accertamenti o modificate/integrate le modalità di ispezione rispetto alla scheda di cui sopra. Nel verbale di cui al punto seguente verrà data giustificazione degli scostamenti dal piano.

#### **3.2.4 Conclusione dell'ispezione**

A conclusione di ciascuna visita prevista dall'ispezione, che può essere sviluppata con più singole visite in sito, dovrà essere redatto un verbale di ispezione a firma di tutte le parti coinvolte. In tale documento, oltre alle evidenze emerse nel corso dell'ispezione, dovrà essere riportato anche l'elenco delle integrazioni eventualmente richieste. Nel verbale dovrà altresì essere precisato, da parte del gestore, se e quali informazioni inerenti la propria attività non debbano essere divulgate. Copia del verbale dovrà essere lasciata al gestore.

#### **3.2.5 Relazione ispettiva**

Il responsabile dell'ispezione redige, il più celermente possibile:

- una relazione conclusiva dell'attività ispettiva svolta, possibilmente firmata da ogni componente del gruppo ispettivo. La relazione dovrà contenere anche eventuali proposte per l'Autorità competente di adeguamenti gestionali, di adozione di ulteriori misure di contenimento, di redazione/modifica del piano di controllo dell'azienda.
- una relazione sulle procedure adottate a fronte di quanto previsto nella scheda operativa per l'ispezione, motivando gli eventuali scostamenti da quanto programmato e specificando le correlate risorse (ore, addetti all'ispezione, ore pianificazione, ecc.).

Anche se l'ispezione viene sviluppata con più singole visite in sito, non si ritiene di dover stilare rapporti intermedi o parziali a meno che la situazione riscontrata non richieda una prima comunicazione urgente all'Autorità Competente e/o all'Autorità Giudiziaria.

La relazione ispettiva deve essere sempre inviata all'Autorità Competente ed al gestore secondo quanto disposto dall'art. 29 decies, comma 6, del Titolo III bis della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, che recita "Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'Autorità Competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a),b) e c) e proponendo le misure da adottare." Le Agenzie definiranno in relazione alle altre tipologie di ispezioni applicabili agli impianti IPPC gli altri Enti e/o articolazioni interne dell'Agenzia cui inviare la relazione.

#### **3.2.6 Valutazione degli scostamenti rispetto alla scheda operativa**

Sulla base della relazione di cui al punto precedente verrà effettuata la valutazione degli scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di preparazione. Tale analisi degli scostamenti deve essere intesa come una ricerca continua di miglioramento e di ottimizzazione delle prestazioni dei singoli organi di controllo.

Il processo di valutazione e di eventuale revisione delle schede operative consente di ottimizzare la pianificazione dell'ispezione, permettendo anche una miglior gestione delle risorse interne.

Gli aspetti da valutare riguardano:

1. la congruità dei tempi programmati con quelli impiegati per l'esecuzione dell'ispezione;
2. la corretta valutazione del numero e delle competenze tecniche specifiche del personale coinvolto (professionalità specifiche in esubero o mancanti);
3. la funzionalità del coordinamento con le attività accessorie (ad esempio per le attività laboratoristiche);
4. le modifiche operative dovute ad un esame non accurato in fase preparatoria, compresa l'impossibilità di eseguire accertamenti tecnici o analitici;
5. la necessità di ripetere accertamenti a causa di errori di preparazione o operativi, compresi quelli dovuti a malfunzionamento della strumentazione in dotazione al personale facente parte del gruppo ispettivo.

Dovranno essere redatti rapporti periodici sulle valutazioni effettuate e utilizzati al fine della pianificazione delle ispezioni sia all'interno dei singoli organi di controllo sia per una più ampia analisi del sistema ispettivo a livello nazionale.

### **3.2.7 Ispezioni non ordinarie**

Gli Organi di controllo garantiscono la conduzione di ispezioni non ordinarie, in accordo alle procedure previste nei programmi d'ispezione propri e/o nei piani dell'Autorità competente.

Nell'esecuzione delle ispezioni non ordinarie, gli Organi di controllo dovranno per quanto possibile attenersi, una volta risolte le eventuali operazioni in regime di urgenza, alle procedure previste per le ispezioni ordinarie.

## **3.3 Quadro riassuntivo degli elementi minimali delle ispezioni ambientali**

Si è già avuto modo di specificare quali sono le tipologie di ispezioni ambientali applicabili agli impianti IPPC. Nei precedenti paragrafi si è di fatto sviluppato il caso più completo ed importante ovvero l'ispezione programmata AIA.

Al fine di dare indicazioni anche per le ispezioni non ordinarie, si ritiene utile nella tabella seguente schematizzare i passaggi illustrati per l'ispezione programmata e la loro applicabilità/caratterizzazione nel caso delle ispezioni straordinarie.

| <b>Preparazione ed esecuzione delle ispezioni</b> | <b>Ispezione ordinaria programmata per conformità</b> | <b>Ispezione per rilascio/rinnovo/modifica autorizzazione</b> | <b>Ispezione straordinaria su esposto</b> | <b>Ispezione straordinaria su richiesta autorità</b> |
|---|---|---|---|--|
| <b>Analisi</b>                                    | Obbligatoria  | Obbligatoria  | Obbligatoria                              | Obbligatoria   |
| <b>Incontro preliminare</b>                       | A giudizio GI   | A giudizio GI   | Non applicabile                           | Non applicabile                                      |
| <b>Comunicazione data</b>                         | Di norma  | A giudizio GI   | Non applicabile                           | Non applicabile                                      |
| <b>Ingresso</b>                                   | Obbligatorio  | Obbligatorio  | Obbligatorio                              | Obbligatorio   |
| <b>Riunione di apertura</b>                       | Di norma. Può essere limitata                         | A giudizio GI   | A giudizio GI                             | A giudizio GI  |

| <b>Preparazione ed esecuzione delle ispezioni</b>                               | <b>Ispezione ordinaria programmata per conformità</b> | <b>Ispezione per rilascio/rinnovo/modifica autorizzazione</b> | <b>Ispezione straordinaria su esposto</b>      | <b>Ispezione straordinaria su richiesta autorità</b> |
|---|---|---|--|--|
| <b>Visita dell'impianto</b>   | Obbligatoria  | Obbligatoria  | Obbligatoria                                   | Obbligatoria   |
| <b>Esame componenti impianto, interviste</b>                                    | Obbligatoria  | Obbligatoria  | Obbligatoria                                   | In relazione alla richiesta                          |
| <b>Campionamento per analisi differite</b>                                      | Come previsto in autorizzazione                       | Come previsto dal programma                                   | In relazione al contenuto dell'esposto         | In relazione alla richiesta                          |
| <b>Campionamento ed analisi in sito</b>   | Come previsto in autorizzazione                       | Come previsto dal programma                                   | In relazione al contenuto dell'esposto         | In relazione alla richiesta                          |
| <b>Verifica analitica e/o strumentale dello</b>                                 | Come previsto in autorizzazione                       | Come previsto dal programma                                   | In relazione al contenuto dell'esposto         | In relazione alla richiesta                          |
| <b>Controllo delle registrazioni e documentazione di gestione dell'impianto</b> | Obbligatoria  | Obbligatoria  | A giudizio GI                                  | A giudizio GI  |
| <b>Documentare l'ispezione (verbali)</b>  | Obbligatoria  | Obbligatoria  | Obbligatoria                                   | Obbligatoria   |
| <b>Riunione di chiusura</b>   | Obbligatoria con consegna dei verbali                 | A giudizio GI<br>Obbligatoria consegna verbali                | A giudizio GI<br>Obbligatoria consegna verbali | A giudizio GI<br>Obbligatoria consegna verbali       |
| <b>Redazione rapporto conclusivo</b>  | Obbligatoria  | Obbligatoria  | Obbligatoria                                   | Obbligatoria   |

### **3.4 Caso specifico delle ispezioni non ordinarie in caso di incidenti**

In via generale, gli incidenti di vario grado di gravità (incidenti semplici, incidenti che richiedono interventi di protezione ambientale, e incidenti che richiedono interventi di protezione civile) sono gestiti dalle Agenzie in base ai regolamenti interni normalmente denominati "servizi di pronta disponibilità".

Anche per gli impianti AIA è necessario fare riferimento a tali regolamenti per le principali fasi di preparazione, esecuzione e conclusione delle ispezioni in oggetto.

Qualora l'evento iniziato in pronta disponibilità, richiedesse ulteriori momenti di verifica, questi ricadranno nell'ambito delle ispezioni non ordinarie.

---

## 4. DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

La Raccomandazione Parlamento europeo e Consiglio UE 2001/331/Ce “ Criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri”, al punto VI indica quanto segue.

*Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito*

*1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità ispettive elaborino o conservino in archivi di dati e in modo identificabile dopo ogni visita in sito i dati relativi alle ispezioni e le conclusioni raggiunte sull'osservanza delle prescrizioni del diritto comunitario, una valutazione al riguardo e una conclusione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, il nuovo rilascio o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito. Le relazioni dovrebbero essere messe a punto il più presto possibile.*

*2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le relazioni sulle visite in sito siano correttamente registrate per iscritto e conservate in una base di dati facilmente accessibile. Le relazioni complete o, ove ciò non fosse possibile, le loro conclusioni, sono comunicate al gestore dell'impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico conformemente alla direttiva 90/313/CE. Le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico entro due mesi dallo svolgimento dell'ispezione.*

Non sfugge l'importanza che riveste, ai fini della corretta gestione del ciclo ispettivo, la necessità di documentare tutte le informazioni pertinenti.

Tali informazioni sono, ad esempio, gli elementi normativi ed autorizzativi di riferimento, le elaborazioni condotte preliminarmente, gli antefatti e le premesse, i fatti e le circostanze oggetto dell'ispezione, i dati tecnici rilevanti per l'attività svolta, le persone coinvolte nelle ispezioni e loro funzioni aziendali, le evidenze acquisite nel corso dell'ispezione, i risultati acquisiti dopo l'attività ispettiva, le valutazioni parziali e complessive dell'attività svolta.

I momenti e le situazioni in cui questa documentazione viene prodotta possono essere completamente diversi:

- prima dell'ispezione: il prodotto tipico sono le cosiddette “check list” o “liste di controllo”
- durante l'ispezione: il prodotto tipico sono i verbali di ispezione
- dopo l'ispezione: il prodotto tipico è la relazione conclusiva sull'ispezione.

E importante comprendere che la qualità della documentazione dell'ispezione dipende da tutti gli elementi elencati ovvero dipende dal prima, dal durante e dal dopo. Una buona ispezione è costruita su una buona valutazione iniziale e programmazione del lavoro, una buona attività di documentazione delle attività in campo e, infine, da una corretta stesura della relazione finale.

I documenti che attestano l'attività ispettiva svolta sono elemento fondamentale dell'attività ispettiva svolta; per uno specifico impianto i rapporti rimangono nel tempo e sono l'unica evidenza sulla quale altri soggetti decisori (vertici del sistema agenziale, funzionari dell'Autorità Competente, personale delle

---

forze di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria, avvocati, giudici) potranno successivamente adottare decisioni importanti.

#### **4.1 Le liste di controllo**

Le liste di controllo consentono di avere una traccia della programmazione delle attività che si devono svolgere e allo stesso tempo degli elementi che maggiormente rilevano ai fini dello svolgimento delle attività medesime.

Hanno la caratteristica di essere redatte in ufficio, ovvero in situazione ideale di concentrazione e di disponibilità di fonti, e pertanto consentono un approfondimento ad esempio normativo, che spesso i verbali di ispezione non consentono.

Nel caso delle ispezioni ambientali, esse potrebbero anche essere distribuite ai presenti ad inizio dell'ispezione poiché consentono di facilitare lo scambio di informazioni e di prepararsi alle varie fasi dell'ispezione. Ovviamente questa possibilità deve essere valutata di caso in caso.

Ogni attività ispettiva ambientale dovrebbe avere la sua lista di controllo elaborata preventivamente. La disponibilità di liste di controllo predefinite per settori di attività e per tipologie di impianto, consente di velocizzare notevolmente la fase di preparazione dell'ispezione e aumenta certamente l'efficacia, in termini di completezza di trattazione, della ispezione medesima.

Gli elementi di forza delle liste di controllo possono essere così riassunti:

- sono un utile riferimento per l'ispettore, poiché aiutano a ricordare gli elementi importanti;
- garantiscono la completezza degli aspetti trattati nell'ispezione;
- consentono di velocizzare molte operazioni preliminari nel corso dell'ispezione.

Le controindicazioni:

- inducono l'ispettore a focalizzarsi su alcuni aspetti tralasciandone altri che potrebbero emergere nel corso dell'ispezione e non noti al momento della pianificazione;
- sono caratterizzate da una certa genericità e dunque non possono contenere i dettagli che a volte sono necessari per la documentazione dell'attività ispettiva;
- certamente non possono contenere la documentazione sulle modalità con cui sono state rilevate sul posto determinate circostanze.

In ragione di questi due ultimi punti menzionati è importante comprendere che:

le liste di controllo non possono sostituire in alcun modo i verbali di ispezione, dal momento che sarebbero del tutto incomplete di una quantità di dettagli necessari.

E' inoltre utile ricordare che:

il principale riferimento per la redazione di liste di controllo è il piano di monitoraggio e controllo presente all'interno dell'autorizzazione.

#### **4.2 I verbali di ispezione**

La redazione dei verbali delle attività di ispezione rappresenta una componente critica dell'intera attività ispettiva.

Anche i verbali possono essere utilmente pre-elaborati in ufficio prima di recarsi sul sito.

---

Prima di recarsi sul sito da ispezionare è necessario aver predisposto le liste di controllo delle attività da svolgere e le bozze dei verbali che saranno redatti durante l'attività ispettiva.

La redazione dei verbali avviene, quasi sempre, in situazioni di forte pressione per il redattore che si vedrà circondato e distratto da persone che esprimono giudizi e che spesso dovrà operare sotto la pressione del tempo. E' allora necessario comprendere che l'attività di redazione dei verbali è un'attività che richiede un tempo significativo e occorre pianificare i tempi complessivi di ispezione lasciando un tempo congruo per la redazione dei verbali.

Si comprende comunque che per scrivere un buon verbale è necessario prendere appunti durante l'attività. Nella tenuta degli appunti in campo occorre essere chiari e descrittivi per quanto possibile; ad esempio è molto utile prendere sempre nota di tutte le persone con cui ci si interfaccia e della loro funzione aziendale, così com'è utile prendere nota degli orari in cui certe attività si sono svolte, dei luoghi che si sono visitati, di tutte le sigle con le quali si è avuto a che fare ( acronimi, sigle di componenti), delle osservazioni che sono state fatte e delle proprie eventuali domande. Gli appunti, quasi sempre, devono essere completati da documentazione fotografica e dunque è buona norma segnarsi anche tutte le foto fatte, i soggetti ripresi, le motivazioni per cui si è deciso di fare una foto. Gli appunti non sono documentazione che viene scambiata tra le parti; essi generalmente rimangono di proprietà dell'ispettore, ma non sono da sottovalutare, poiché potrebbero risolvere importanti problemi interpretativi anche a distanza di molto tempo. Sarebbe opportuno a questo proposito, che le procedure organizzative delle singole agenzie prevedessero la tenuta, nei fascicoli di interesse, non solo dei verbali sottoscritti dalle parti nel corso dell'ispezione, ma anche tutti gli appunti scritti acquisiti dagli ispettori nel corso dell'attività, ovviamente se redatti in forma comprensibile e ritenuti significativi per la piena comprensione dei contenuti dei verbali.

Ci possono essere più verbali sottoscritti nel corso dell'attività ispettiva, ad esempio:

- un verbale di apertura dei lavori per codificare tra le parti le condizioni generali di svolgimento dell'attività ispettiva e il programma di lavoro;
- singoli verbali redatti da uno o più gruppi ispettivi per attività svolte in una o più giornate di lavoro;
- verbali di campionamento qualora questa attività fosse programmata o si rendesse necessaria;
- un verbale di chiusura per la sintesi di tutte le attività svolte, corredate dai relativi verbali e per raccogliere possibili commenti da parte dei gestori alle attività svolte.

Ovviamente questa suddivisione potrebbe essere sostituita da un unico verbale in caso di attività particolarmente semplici.

E' importante che i verbali siano comprensibili anche se letti da altri e a distanza di tempo. Essi devono essere comunque redatti con frasi brevi e semplici e devono essere completi di tutti gli aspetti visionati. I verbali non devono mai contenere valutazioni o giudizi, solo fatti, devono sempre essere specifici, non generici, e devono consentire di identificare chiaramente persone e fatti. I verbali andranno sottoscritti da tutti i partecipanti alle attività descritte.

### **4.3 La relazione finale sull'ispezione**

Lo scopo della relazione finale sull'ispezione è quello di presentare una sintesi "fattuale" di tutta l'attività ispettiva svolta, a partire dalla sua pianificazione e dalle motivazioni che la hanno determinata (ordinaria, non ordinaria, dopo un incidente ...) fino alle valutazioni finali che devono essere rese disponibili alle autorità che utilizzeranno il documento.

---

Ovviamente la relazione finale contiene tutti gli elementi che hanno caratterizzato l'ispezione e include i rapporti di campionamento e di prelievo, nonché tutti gli elaborati di laboratorio con i risultati delle analisi effettuate.

Non sfugge l'importanza della relazione finale sull'ispezione come base per qualsiasi successiva valutazione di conformità e pertanto anche per qualsiasi successiva azione di contestazione e di sanzione.

La relazione finale è anche importante poiché costituisce uno dei mattoni su cui si fonda l'azione controllo per l'attività. Essa dunque è la base per tutte le successive ispezioni e la sua qualità finirà per condizionare anche la qualità del lavoro dei futuri ispettori che opereranno sulla medesima attività.

#### **4.4 Struttura tipo di una relazione finale**

La tipica struttura di una relazione finale può essere immaginata per macroblocchi logici come segue.

- Introduzione e informazioni preliminari
- Riassunto dell'attività ispettiva
- Conclusioni e giudizio
- Allegati

A questi può essere utile premettere una "Sintesi per le Autorità" che consenta una lettura veloce ai decisori amministrativi di vertice dell'Autorità competente e, se coinvolta, dell'Autorità giudiziaria delle risultanze dell'attività ispettiva contenute nell'intero rapporto. Ovviamente la sintesi deve contenere i presupposti, le conclusioni e le possibili criticità della relazione.

Proprio perché destinata ad un decisore, questa sezione deve contenere pochi elementi tecnici e deve invece fornire il contesto normativo in cui l'ispezione è stata pianificata, la metodologia adottata, le salvaguardie adottate nei confronti del gestore dell'attività ispezionata, le principali evidenze acquisite in termini di conformità legislativa e autorizzativa, eventuali proposte di azioni successive. Ovviamente la sintesi per le autorità deve contenere solo ed esclusivamente una sintesi dei contenuti dell'intera relazione e dunque non può contenere elementi che non trovano riscontro nel resto della relazione.

La relazione documenta, come detto in modo fattuale, tutta l'attività ispettiva condotta.

La relazione finale è un documento che viene redatto in ufficio, con tutta la tranquillità e la disponibilità della documentazione necessaria.

Il testo della relazione deve condurre il lettore attraverso tutto il processo, dalla origine dell'ispezione, attraverso la sua pianificazione e conduzione fino all'esito.

E' importante essere logici e completi e per fare questo si possono rispettare alcune semplici norme.

- ✓ *Essere concisi ( ma non imprecisi e omissivi)*
- ✓ *Usare espressioni brevi e semplici ed evitare termini complessi che il lettore ( non necessariamente un tecnico) potrebbe non comprendere.*
- ✓ *Essere oggettivi, evitando superlativi ed eccesso di aggettivi, per poter anche essere non ambigui e non emotivi.*

La relazione deve essere debitamente firmata dall'ispettore responsabile dell'ispezione. Si rimanda all'assetto organizzativo di ciascuna organo di controllo la definizione di altri momenti di sottoscrizione della relazione.



---

Gli allegati sono costituiti da tutti i documenti che hanno consentito lo svolgimento dell'ispezione quali ad esempio, liste di controllo, verbali, verbali di campionamento e rapporti di prova analitici, copie di pagine di registri compilati dal gestore. Possono includere anche allegati tecnici prodotti dall'estensore della relazione e la documentazione complementare eventualmente fornita dal gestore in sede di ispezione.

Non rientra nelle finalità di questo documento un approfondimento delle competenze richieste all'estensore della relazione. Pare evidente, da quanto sinora descritto, che si tratta di competenze di particolare rilievo e di natura multisettoriale, che integrano conoscenze specialistiche talvolta sufficienti alla redazione dei documenti che confluiscono nella relazione finale.

#### **4.5 Gli obblighi conseguenti l'ispezione**

A conclusione delle attività ispettive, oltre agli obblighi nei confronti dell'Autorità Competente di documentazione delle eventuali inosservanze e di proposta delle iniziative correttive da adottare, possono insorgere obblighi ulteriori a carico degli ispettori, per effetto dell'accertamento di possibili violazioni che configurano sanzioni di natura penale. L'obbligo è quello dell'inoltro della "notizia di reato" all'Autorità Giudiziaria.

Evidentemente, anche se al Sistema Agenziale sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo, il ruolo istituzionale delle Arpa, ed ovviamente di ISPRA, è più complesso ed articolato rispetto a quello dei tradizionali Corpi di Polizia che operano con esclusive finalità punitive, non essendoci infatti dubbio di come la normativa di riferimento delle Agenzie Ambientali abbia enfatizzato il loro ruolo "multireferenziale", portando le Agenzie ad interloquire con una pluralità di soggetti pubblici (Regione, Enti Locali, etc.), i quali detengono competenze amministrative nel campo del governo ambientale.

E' opportuno pertanto che quando si parla delle funzioni di controllo delle Agenzie lo si faccia tenendo presente questo sistema di relazioni istituzionali "policentrico".

In particolare pare necessario ribadire come l'efficacia e l'efficienza dell'attività di controllo delle Agenzie, a differenza di quanto accade per gli altri Corpi di Polizia, sia strettamente connessa ad un pieno e costante coinvolgimento delle ARPA e di ISPRA nell'attività istruttoria propedeutica al rilascio delle autorizzazioni e ad un ruolo attivo nella individuazione di eventuali azioni correttive in caso di violazioni.

In sostanza le Agenzie (a differenza dei Corpi di Polizia) si possono trovare ad utilizzare gli esiti degli stessi accertamenti sia come contenuto di una notizia di reato da trasmettere alla Procura e sia come contenuto di una proposta di diffida o di revoca di un'autorizzazione da trasmettere alla Provincia o al Comune territorialmente competente.

E' necessario pertanto ribadire che questa è una situazione del tutto legittima ed anzi nessuno dei due adempimenti, anche quello di natura amministrativa, può essere ritardato da parte degli operatori di ARPA.

Peraltro si evidenzia a tal riguardo come la normativa più recente quale quella dell'AIA (vedasi art. 29 decies comma 7 del D. Lgs. 152/2006 introdotto dal D. Lgs. 128/2010) abbia esplicitamente affermato come "ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo ed ispezione che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'Autorità competente".

Quanto sopra non comporta che le Agenzie Ambientali ed ISPRA, a seguito di un'ispezione programmata AIA, debbano trasmettere alla Provincia, alla Regione o al Ministero copia integrale del documento "notizia di reato" (questo sarebbe probabilmente in contrasto con disposizioni codicistiche) ma sicuramente hanno il dovere di inviare a queste Amministrazioni ogni informazione e dato tecnico (ivi inclusi eventuali referti analitici) che sono stati utilizzati per l'informativa alla Procura.

In merito invece a quest'ultima informativa occorre rilevare che essa può assumere caratteristiche anche fortemente differenziate in relazione sia alle differenti situazioni territoriali nelle quali gli operatori svolgono la loro azione sia alla diversa qualifica che può rivestire il personale ispettivo nel corso dell'attività. Fin dalla sua costituzione il Sistema delle Agenzie Ambientali si è interrogato su quale dovesse essere lo status giuridico degli operatori preposti alle attività di vigilanza ed ispezione, anche se di norma non viene messo in discussione il punto che qualora un operatore di un'agenzia ambientale accerti una fattispecie penalmente rilevante deve comunque trasmettere, in qualità di Pubblico Ufficiale (PU), la denuncia senza ritardo all'Autorità Giudiziaria (art. 361 c.p.). Il dibattito come noto si è in particolare incentrato sulla qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), che, in molte Agenzie Ambientali, è stata "conferita", con modalità differenziate, ai dipendenti che effettuano controlli sul territorio.

L'UPG, proprio perché funzionale anche all'eventuale attività di indagine che potrebbe essere svolta dalla Procura della Repubblica territorialmente interessata ha obblighi ulteriori rispetto alla semplice "notizia di reato" e soprattutto è solito operare secondo procedure e modalità che sono di fatto stabilite dalla Procura di riferimento. Non esiste, da questo punto di vista, una norma generale vincolante che non siano i Codici (Penale e di Procedura Penale). Esistono molte prassi consolidate alle quali gli ispettori con qualifica di UPG si sono nel tempo adeguati. E pare da questo punto di vista utile che gli eventuali atti di Polizia Giudiziaria siano, sin dall'inizio, effettuati con procedure sintoniche rispetto alle attese degli uffici giudiziari. Tali procedure non sono però riportabili ad un singolo schema applicabile su scala nazionale (si pensi ad esempio alle diverse procedure per l'identificazione dell'autore del reato e per la domiciliazione dello stesso, oltre alla possibile acquisizione di elementi di prova utili allo svolgimento della possibile indagine).

Quando invece l'ispettore opera con la qualifica di semplice Pubblico Ufficiale (PU) egli è certamente tenuto, come già detto, alla trasmissione della denuncia ma non avendo un rapporto "sistematico" con le Procure si limiterà all'invio di una comunicazione che illustra i reati accertati, con il necessario dettaglio delle prescrizioni autorizzative violate e alle norme di legge non rispettate, e con l'altrettanto necessaria identificazione dello stabilimento in cui l'accertamento è stato svolto.

È peraltro necessario ribadire che il Pubblico Ufficiale ha a sua volta obblighi a conclusione dell'ispezione. Infatti la norma prevede quanto segue.

*Articolo 29-decies*

*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.

---


Dunque l'ispettore, sia esso UPG sia esso PU, al completamento di un'attività ispettiva dovrà informare l'Autorità Competente, proponendo le misure da adottare.

## 5. RIASSUNTO DELLE FASI TIPICHE DI UN'ISPEZIONE ORDINARIA

Di seguito si propone un diagramma di flusso che sintetizza le fasi della verifica ispettiva ordinaria, nel caso particolare delle attività soggette ad AIA. Il diagramma è stato predisposto per l'esecuzione di attività ispettive su impianti di competenza statale che vedono quindi la collaborazione di ISPRA e delle Agenzie regionali/provinciali.

Lo stesso diagramma può utilmente essere il riferimento per l'esecuzione di ispezioni di esclusiva competenza ARPA/APPA.

### DIAGRAMMA DI FLUSSO



- 
- Svolgimento del programma concordato con l'azienda con possibili attività svolte in parallelo da diversi gruppi ispettivi
  - Stesura rapporti singoli da parte dei componenti del gruppo che verificano aspetti diversi
  - Effettuazione di eventuali campioni e relativi verbali
  - Riunione di chiusura della giornata ispettiva in cui tutti i gruppi di lavoro confrontano i rapporti singoli e stesura del verbale giornaliero di ispezione firmato da tutti ( illustrazione e copia al gestore che controfirma con osservazioni se necessario)
  - Al termine delle giornate previste dal programma confronto nel gruppo ispettivo e stesura del verbale conclusivo (illustrazione e copia al gestore che controfirma e pone osservazioni se necessario)



- Eventuale riunione di coordinamento e chiusura dell'ispezione da parte del gruppo ispettivo



- Valutazione ed interpretazione dei dati analitici in relazione alle attività di controllo svolte
- Confronto e coordinamento fra i singoli contributi



Confronto con gli esiti dell'autocontrollo



Stesura della relazione conclusiva



Trasmissione della relazione conclusiva a:  
Gestore azienda  
Autorità competente



- Eventuale stesura del verbale di accertata violazione ( amministrativa)
- Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
- Eventuale notifica all'AC di violazione amministrativa

---

## 6. CRITERI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI E IL REPORTING PERIODICO

Con la scomparsa nel D.Lgs. 128/2010 di modifica del D. lgs 152/2006 della previsione di creazione dell'Osservatorio di cui all'art. 13 del D.lgs. 59/2005 è venuto a mancare lo strumento individuato per uniformare le modalità di trasmissione dei dati relativi all'applicazione della Direttiva IPPC.

Non sono però venuti meno gli obblighi informativi nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Unione Europea.

L'articolo 29 terdecies del Titolo II bis della Parte seconda del d. Lgs. 152/2006 infatti prescrive quanto segue.

### *Articolo 29-terdecies*

#### *Scambio di informazioni*

*1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009.*

*2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispose e invia alla Commissione Europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2008/1/Ce e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/Cee.*

*3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII.*

*4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.*

Una parte specifica del formulario ministeriale

*formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009.*

*i) Rispetto delle condizioni di autorizzazione*

*i.1) Per le attività dell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce fornire informazioni rappresentative sui punti seguenti:*

- svolgimento di ispezioni in loco e prelievo di campioni (tipo, numero, frequenza)*
- tipo e numero degli incidenti, dei casi di inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione e delle sanzioni o altre misure adottate*
- frequenza e modalità di informazione dell'Autorità competente sui risultati dei monitoraggi*

come pure della decisione UE

*Decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea*

*QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC)*

*13. Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione (articolo 14)*

*13.1. Come viene attuata, in pratica, la disposizione di cui all'articolo 14, secondo la quale gli esercenti informano regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio dei rifiuti del loro impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali disposizioni legislative, procedure od orientamenti ad uso delle autorità competenti a questo riguardo. Gli esercenti presentano un rapporto di controllo periodico? Fornite informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornite le informazioni indicative disponibili.*

*13.2. Per quanto possibile e sempre che questi dati non siano stati già trasmessi nelle relazioni elaborate nell'ambito della raccomandazione che prevede criteri minimi applicabili alle ispezioni ambientali negli Stati membri, fornite informazioni rappresentative sui punti seguenti, con riferimento agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE:*

- svolgimento di ispezioni in loco e prelievo di campioni (tipo, numero, frequenza),*
- tipo e numero delle misure (ad esempio sanzioni o altre misure) adottate, degli incidenti e dei casi di inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione.*

riguardano proprio le risultanze delle ispezioni ambientali.

Appare quindi utile che le Agenzie ed ISPRA si dotino di uno strumento informativo/informatico che consenta di raccogliere ed elaborare gli esiti delle attività ispettive e di controllo.

In questa sede non si ritiene di poter indicare modalità specifiche di archiviazione e reporting, ma solo individuare alcuni indicatori rappresentativi delle attività di controllo effettuate.

Di seguito un elenco non esaustivo di informazioni di base.

1. Area geografica di interesse (stato, singola regione, provincia) e popolazione interessata
2. Numero di ispettori complessivamente coinvolti nel piano
3. Numero di giorni di formazione somministrato agli ispettori
4. Numero di aziende interessate al piano
5. Numero di aziende ispezionate
6. Numero di non conformità evidenziate
7. Numero di procedimenti amministrativi avviati nell'ambito del piano
8. Numero di procedimenti penali avviati nell'ambito del piano
9. Numero di proposte di sospensione delle autorizzazioni

---

A partire da questa base informativa è possibile costruire una serie di indicatori che possono rappresentare sinteticamente l'anno ispettivo di interesse.

1. Numero di ispettori per popolazione
2. Numero di ispettori per aziende coinvolte nel piano
3. Giorni di formazione somministrati in rapporto al numero degli ispettori
4. Numero di aziende ispezionate in rapporto alle aziende interessate al piano
5. Numero di non conformità in rapporto al numero totale di aziende ispezionate
6. Numero di procedimenti amministrativi in rapporto al numero di aziende ispezionate
7. Numero di procedimenti penali in rapporto al numero di aziende ispezionate
8. Numero di proposte di sospensione autorizzative in rapporto al numero di aziende ispezionate



---

## 7. ALLEGATI

Allegato 1 **Verbale di inizio attività**

Allegato 2: **Programma dei controlli allegato al verbale di inizio attività**

Allegato 3: **Verbale di svolgimento dell'attività**

Allegato 4: **Verbale di chiusura**

Allegato 5: **Schema di rapporto conclusivo**

**In quanto strumenti di lavoro tutti gli allegati qui elencati sono resi disponibili su supporto informatizzato e precisamente nel file *cmia\_allegati.zip*.**

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 ART. 29 COMMA *decies***  
**DECRETO AIA n.**  
**AUTORIZZAZIONE A <gestore impianto > IN <località>**

**Verbale di inizio attività**

Il giorno <gg-mm-aaaa> alle ore <xx.xx>, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, si è recato presso lo Stabilimento <gestore località>, allo scopo di svolgere i controlli ordinari a carico di ISPRA e ARPA in attuazione del decreto autorizzativo <inserire riferimento decreto AIA> rilasciato alla <società> per l'impianto <denominazione> in <località>.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <Nome e Cognome> | <Qualifica>  |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica>  |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica>  |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica>  |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica>. |

È presente inoltre, in qualità di .....<sup>1</sup>, <Nome e Cognome>, <Qualifica><sup>2</sup>, nominato da <indicare>.<sup>3</sup>

Per la Società sono presenti:

|                  |   |
|------------------|---|
| <Nome e Cognome> | Gestore dello stabilimento <sup>4</sup> |
| <Nome e Cognome> | Responsabile IPPC                       |
| <Nome e Cognome> | <Ruolo/Mansione>                        |
| <Nome e cognome> | <Ruolo/Mansione>.                       |

Il Gruppo Ispettivo ha avviato l'attività informando i rappresentanti della Società sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si uniformerà. In particolare è intenzione del Gruppo Ispettivo di garantire:

1. trasparenza imparzialità e autonomia di giudizio;
2. considerazione per gli aspetti di rilievo;
3. riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
4. valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

---

<sup>1</sup> Indicare se "Uditore" o altro

<sup>2</sup> Indicare se "Tecnico dipartimento ARPA di ...", "Collaboratore", "...".

<sup>3</sup> Lasciare se pertinente

<sup>4</sup> Indicare se presente

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 ART. 29 COMMA *decies***  
**DECRETO AIA n.**  
**AUTORIZZAZIONE A < *gestore impianto* > IN < *località* >**

**Programma dei controlli allegato al verbale di inizio attività**

| <b>PROGRAMMA DEI CONTROLLI</b> |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Data / Periodo                 | Attività di controllo                  | Note                                       |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | Riunione di apertura                   |  |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | Verifica documentale                   | <i>Elenco di massima doc. da visionare</i> |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | Sopralluogo (se necessario)            |  |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | Campionamento (con riferimento ad AIA) | <i>Descrizione punto di campionamento</i>  |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | .....                                  |  |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | .....                                  |  |
| <dd.mm.aa><br><mattina/pomer>  | Riunione conclusiva                    |  |

<Luogo>, <gg.mm.aaaa>

Per il Gruppo Ispettivo

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Per l'Azienda

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito l'attività raccogliendo gli elementi informativi preliminari relativi:

1. alle attività dello stabilimento in ispezione in particolare per quanto attiene all'attuazione delle prescrizioni di cui al citato decreto autorizzativo;
2. gli esiti dell'autocontrollo dell'Azienda in funzione dei risultati attesi dall'AIA; in particolare l'Azienda ha messo a disposizione la seguente documentazione: *<indicare>*;
3. alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda per l'accesso alle aree di interesse; a tal proposito si è rilevato come necessario l'uso dei seguenti dispositivi di sicurezza: calzature di sicurezza, elmetto ... *<altro>* ;
4. alle eventuali informazioni oggetto del controllo straordinario che l'Azienda ritiene possano avere carattere di confidenzialità; a tal proposito l'Azienda *< indicare ... di solito ... si riserva di fornire eventuali indicazioni nel corso della riunione di chiusura>*;
5. ....

In conformità con il mandato ricevuto, il Gruppo Ispettivo, sulla scorta degli elementi informativi raccolti e in accordo con le suddette linee guida ha:

- presentato il programma dell'ispezione, secondo il quale la riunione conclusiva è prevista per il giorno *<gg.mm.aaaa>* alle ore *<xx.xx>*<sup>5</sup>;
- concordato l'organizzazione delle fasi di controllo, sulla base del programma dell'ispezione e del personale messo a disposizione per seguire una o più fasi della verifica;
- richiesto all'Azienda l'elenco dei nominativi del personale che seguirà la verifica.

Alle ore *<hh:mm>* è terminata la riunione di avvio del controllo in epigrafe che si terrà secondo il programma che è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

*<Luogo>*, *<gg.mm.aaaa>*

Per il Gruppo Ispettivo

.....  
.....

Per l'Azienda

.....  
.....

---

<sup>5</sup> Lasciare se pertinente

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 ART. 29 COMMA *decies***  
**DECRETO AIA n.**  
**AUTORIZZAZIONE A <gestore impianto > IN <località>**

**Verbale di svolgimento dell'attività <denominazione esatta attività nel programma dei controlli>**

Il giorno <gg-mm-aaaa> alle ore <xx.xx>, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, ha svolto l'attività <denominazione esatta attività prevista nel programma dei controlli> prevista nel programma allegato al verbale di inizio attività sottoscritto in data <gg.mm.aa> per l'avvio del controllo ordinario in epigrafe.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |

È presente inoltre, in qualità di .....<sup>1</sup>, <Nome e Cognome>, <Qualifica><sup>2</sup>, nominato da <indicare>.<sup>3</sup>

Per la Società sono presenti:

|                  |   |
|------------------|---|
| <Nome e Cognome> | Gestore dello stabilimento <sup>4</sup> |
| <Nome e Cognome> | Responsabile IPPC                       |
| <Nome e Cognome> | <Ruolo/Mansione>                        |
| <Nome e cognome> | <Ruolo/Mansione>.                       |

Nel corso del controllo in epigrafe sono state svolte le seguenti verifiche documentali.<sup>5</sup>

| Documento <sup>6</sup>  | Matrice ambientale interessata | Note |
|-------------------------|--------------------------------|------|
| <descrizione sintetica> |                                |      |

<sup>1</sup> Indicare se "Uditore" o altro

<sup>2</sup> Indicare se "Tecnico dipartimento ARPA di ...", "Collaboratore", "...".

<sup>3</sup> Lasciare se pertinente

<sup>4</sup> Indicare se presente

<sup>5</sup> Lasciare se pertinente

<sup>6</sup> Indicare se "Verifica documentale", "Verifica impiantistica/progettuale", "Verifica analitica", "...".

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <descrizione sintetica> |  |  |
| <descrizione sintetica> |  |  |
| <descrizione sintetica> |  |  |
| <descrizione sintetica> |  |  |
| <descrizione sintetica> |  |  |

Nel corso del controllo in epigrafe sono state effettuate le seguenti misure e i seguenti prelievi<sup>7</sup>

| <b>Matrice amb. interessata</b> | <b>Misura/Prelievo</b>  | <b>Verbale di campionamento</b> | <b>Note</b>                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |
|                                 | <descrizione sintetica> | <numero del verbale>            | <Eventuali scostamenti dai protocolli stabiliti> |

Nel corso del controllo in epigrafe il Gruppo Ispettivo ha acquisito la seguente documentazione.<sup>8</sup>

| <b>Documento</b>        | <b>Riferimento</b>     | <b>Formato<sup>9</sup></b> | <b>Note</b> |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |                            |             |
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |                            |             |
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |                            |             |

<sup>7</sup> Lasciare se pertinente

<sup>8</sup> Lasciare se pertinente

<sup>9</sup> Indicare se cartaceo o digitale



|                         |                        |  |  |
|-------------------------|------------------------|--|--|
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |  |  |
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |  |  |
| <descrizione sintetica> | <eventuale protocollo> |  |  |

Il controllo in epigrafe è iniziato alle ore <hh.mm> e si è concluso alle ore <hh.mm>. <sup>10</sup>

*In alternativa*

Non essendo state concluse tutte le attività di verifica previste dal programma, il controllo in epigrafe è aggiornato al giorno <gg.mm.aa> alle ore <hh.mm><sup>11</sup>.

A tale fine si comunica quanto segue<sup>12</sup>:

- .....
- .....
- .....

Nel corso del controllo in epigrafe l’Azienda presenta le seguenti osservazioni<sup>13</sup>:

- .....
- .....

Durante il controllo in epigrafe è stata acquisita la documentazione fotografica di seguito sinteticamente descritta:

- .....
- .....

Alle ore <hh:mm> è terminato l’attività di controllo in epigrafe.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in tre originali.

<Luogo>, <gg.mm.aaaa>

Per il Gruppo Ispettivo

Per l’Azienda

<sup>10</sup> Lasciare se pertinente

<sup>11</sup> Lasciare se pertinente

<sup>12</sup> Lasciare se pertinente

<sup>13</sup> Lasciare se pertinente

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VERBALE DI CONTROLLO ORDINARIO**  
**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 ART. 29 COMMA *decies***  
**DECRETO AIA n.**  
**AUTORIZZAZIONE A < *gestore impianto* > IN < *località* >**

**Verbale di chiusura**

Il giorno <gg-mm-aa> alle ore <xx.xx>, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo in epigrafe, si è riunito per la redazione del verbale di chiusura in attuazione del programma approvato e allegato al verbale di avvio del controllo ordinario in epigrafe sottoscritto in data <gg.mm.aa>.

Il Gruppo Ispettivo è composto dai seguenti funzionari:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |
| <Nome e Cognome> | <Qualifica> |

È presente inoltre, in qualità di .....<sup>1</sup>, <Nome e Cognome>, <Qualifica><sup>2</sup>, nominato da <indicare>.<sup>3</sup>

Per la Società sono presenti:

|                  |   |
|------------------|---|
| <Nome e Cognome> | Gestore dello stabilimento <sup>4</sup> |
| <Nome e Cognome> | Responsabile IPPC                       |
| <Nome e Cognome> | <Ruolo/Mansione>                        |
| <Nome e cognome> | <Ruolo/Mansione>.                       |

Il Gruppo Ispettivo espone gli elementi raccolti durante l'esecuzione del programma.

A tale fine si comunica quanto segue:

- .....
- .....
- .....

L'Azienda presenta le seguenti osservazioni:

- .....
- .....
- .....

---

<sup>1</sup> Indicare se "Uditore" o altro

<sup>2</sup> Indicare se "Tecnico dipartimento ARPA di ...", "Collaboratore", "...".

<sup>3</sup> Lasciare se pertinente

<sup>4</sup> Indicare se presente

La riunione di chiusura del controllo in epigrafe si è conclusa alle ore <hh.mm>.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto in <numero ... di solito 3 ...> originali. Un originale di tutti i verbali redatti nel corso del controllo in epigrafe sarà conservato presso <ARPA ..... e ISPRA (se applicabile) ....>.

<Luogo>, <gg.mm.aaaa>

Per il Gruppo Ispettivo

Per l'Azienda

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

# **RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA RELATIVO ALL'IMPIANTO XXXX YYYYYY (YY)**

---

**ATTIVITA' ISPETTIVA AI SENSI DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e s.m.i. - (art. 29-decies)**

**Attività IPPC cod. XXXX**

*Attività IPPC cod.1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW  
Allegato XII punto 2 Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di  
almeno 300 MW*

*Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- XXXX – YYYYYY del ZZ maggio TTTT*

*Data di emissione .....*

**Note per la redazione del presente documento:**

*Le parti del testo scritte in corsivo sono da adattare all'impianto oggetto del controllo ordinario*

Le parti del testo scritte in carattere normale possono essere lasciate tal quali perché generali e valide quindi per tutti gli impianti

## Indice

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Definizioni e terminologia.....  | 3  |
| 2     | Premessa .....   | 5  |
| 2.1   | Finalità del rapporto conclusivo di ispezione .....  | 5  |
| 2.2   | Riferimenti normativi e atti .....   | 6  |
| 2.3   | Campo di applicazione .....  | 6  |
| 2.4   | Autori e contributi del rapporto conclusivo.....   | 6  |
| 3     | Impianto IPPC oggetto dell'ispezione .....   | 8  |
| 3.1   | Dati identificativi del soggetto autorizzato.....  | 8  |
| 3.2   | Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale e adeguamento.....            | 8  |
| 3.3   | Assetto produttivo al momento dell'ispezione .....   | 8  |
| 3.4   | Inquadramento territoriale.....  | 9  |
| 4     | Attività di ispezione ambientale .....   | 10 |
| 4.1   | Modalità e criteri dell'ispezione.....   | 10 |
| 4.2   | Tempistica dell'ispezione e personale impegnato .....  | 11 |
| 4.3   | Attività svolte durante la visita in sito .....  | 12 |
| 4.3.1 | <i>Materie prime e utilizzo delle risorse</i> .....  | 12 |
| 4.3.2 | <i>Emissioni in aria</i> .....   | 12 |
| 4.3.3 | <i>Emissioni in acqua</i> .....  | 13 |
| 4.3.4 | <i>Rifiuti</i> .....   | 14 |
| 4.3.5 | <i>Rumore</i> .....  | 15 |
| 4.3.6 | <i>Suolo e sottosuolo</i> .....  | 15 |
| 4.3.7 | <i>Altre componenti ambientali</i> .....   | 15 |
| 4.3.8 | <i>Verifica dell'adeguatezza della gestione ambientale</i> .....                               | 15 |
| 4.3.9 | <i>Gestione degli incidenti e anomalie</i> .....   | 16 |
| 4.4   | Descrizione delle attività di campionamento.....   | 17 |
| 4.5   | Descrizione degli esiti delle analisi .....  | 17 |
| 5     | Esiti dell'ispezione ambientale ordinaria .....  | 20 |
| 6     | Archiviazione e conservazione della documentazione acquisita in originale .....                | 26 |
| 7     | Azioni da considerare nelle prossime ispezioni .....   | 26 |
| 8     | Eventuali accertamenti successivi alla visita in sito.....                                     | 27 |
| 8.1   | Diffide da parte dell'Autorità Competente.....   | 27 |
| 8.2   | Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni AIA in seguito al provvedimento di diffida ..... | 27 |

## **1 Definizioni e terminologia**

**ISPEZIONE AMBIENTALE:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art. 3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA:**

ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

**ISPEZIONE AMBIENTALE STRAORDINARIA:**

ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "ispezioni straordinarie" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D. lgs. 152/2006.

**NON CONFORMITA', (MANCATO RISPETTO DI UNA PRESCRIZIONE):**

mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordices del D.Lgs. 152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- a) proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**PROPOSTE ALL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE MISURE DA ADOTTARE:**

(fonte art. 29 decies comma 6 D.lgs 152/06 s.m.i. come modificato dal D.lgs 128/10)

sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA AMBIENTALE:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordices (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da

procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.334/99 s.m.i.).

**CONDIZIONI PER IL GESTORE** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

**CRITICITA'** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.



## 2 Premessa

### 2.1 Finalità del rapporto conclusivo di ispezione

Il presente rapporto conclusivo di ispezione è stato redatto considerando tutte le attività che sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con lo scopo di accertare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrale Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo.

Le attività di controllo ordinario sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti fasi:

- 1) Programmazione dell'ispezione, secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, concordata tra ISPRA e ARPA e trasmessa al MATTM, e da questo comunicata nell'ambito della programmazione annuale per gli impianti di competenza statale.
- 2) Pianificazione dell'ispezione attraverso la redazione della proposta di Piano di Ispezione considerando la tipologia d'impianto, la sua complessità e le eventuali criticità ambientali.
- 3) Riesame della proposta di Piano di Ispezione con approvazione da parte di ISPRA e ARPA.
- 4) Esecuzione dell'ispezione ordinaria (secondo il Piano di Ispezione di cui al punto precedente) comprensiva della verifica documentale e delle azioni di verifica in campo, con la redazione dei relativi verbali.
- 5) Verifica documentale ed in campo dell'adeguatezza della gestione ambientale.
- 6) Eventuali attività di campionamento e analisi, se previste dal PMC e sulla base della relativa programmazione stabilita dagli Enti di Controllo, con la redazione dei relativi verbali.
- 7) Valutazione delle evidenze derivanti dalle attività svolte con i relativi esiti o eventuali azioni di approfondimento, con eventuale trasmissione all'AC.
- 8) Eventuali diffide e/o comunicazioni da parte dell'AC al gestore.
- 9) Eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria.
- 10) Eventuali verifiche in situ, se richieste dall'AC, dell'ottemperanza alle diffide di cui al punto precedente, con la redazione dei relativi verbali.
- 11) Redazione del rapporto conclusivo di ispezione, con le eventuali azioni successive, e relativa trasmissione all'AC.

L'ispezione ambientale programmata, effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha le seguenti finalità:

- a) acquisizione di tutti gli elementi tecnici e documentali per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- b) verifica della regolarità degli autocontrolli a carico del gestore, con particolare riferimento al funzionamento dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione anche attraverso la verifica e l'acquisizione a campione dei rapporti di prova e analisi, negli stati rappresentativi di funzionamento dell'impianto;
- c) verifica dell'ottemperanza agli obblighi di comunicazione prescritti in AIA, e in particolare che: i) il gestore abbia trasmesso il rapporto periodico (generalmente annuale) agli Enti di controllo; ii) in caso di incidenti che possano avere effetti ambientali, il gestore abbia

comunicato tempestivamente l'incidente/anomalia verificatasi, i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive; iii) in caso di mancato rispetto di una prescrizione autorizzativa o di un obbligo legislativo, il gestore abbia effettuato le necessarie comunicazioni all'autorità competente, inclusi i conseguenti effetti sull'ambiente (sulla base di misure o stime), e le relative azioni correttive.

## **2.2 Riferimenti normativi e atti**

Le attività di controllo ordinario, oggetto del presente rapporto conclusivo, sono state effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre, un'apposita Convenzione sottoscritta da ISPRA e ARPA, regola le modalità di coordinamento nell'effettuazione delle attività di controllo per gli impianti di competenza statale.

## **2.3 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione del presente rapporto conclusivo è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

## **2.4 Autori e contributi del rapporto conclusivo**

Il presente rapporto conclusivo riporta gli esiti delle attività di controllo ordinario effettuate dagli Enti di Controllo presso l'impianto XXXXX.

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA .....

*Mario Rossi*                      *ARPA Dip. ... Servizio ...*

*Giuseppe Bianco*              *ARPA Dip. ... Servizio ...*

Ha contribuito alla redazione (*se applicabile*) e ha condiviso la stesura finale del presente documento il seguente personale di ISPRA:

*Paolo Rossi*                      *ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale (ISP))*

*Giovanna Neri*                    *ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale (ISP))*

Il seguente personale ha svolto la visita in sito in data .....

*Mario Bianchi*                    *ARPA ....*

*Francesco Rossi*                 *ARPA ....*

*Paolo Rossi*                      *ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale (ISP))*

*Giovanna Neri*                    *ISPRA Ispettore Ambientale (servizio interdipartimentale (ISP))*

Il seguente personale ha svolto attività di campionamento in data .....

*Mario Bianchi*                    *ARPA ....*

*Francesco Rossi*                 *ARPA ....*

.....

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio nel periodo .....

*Mario Bianchi*            *ARPA* ....  
*Francesco Rossi*        *ARPA* ....

**(se applicabile)**

Il seguente personale ha svolto attività di accertamento, a seguito di diffida:

*Mario Bianchi*            *ARPA* ....  
*Francesco Rossi*        *ARPA* ....  
*Giovanni Neri*            *ISPRA*

### **3      Impianto IPPC oggetto dell'ispezione**

#### **3.1      Dati identificativi del soggetto autorizzato**

Ragione Sociale:

Sede stabilimento:

Recapito telefonico:    Tel.                      Fax.

E-mail:

Legale rappresentante e/o delegato ambientale:

Gestore referente AIA:                      .....

Impianto a rischio di incidente rilevante : *SI/NO*

Sistemi di gestione ambientale: ISO 14001e/o EMAS

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo [www.aia/minambiente.it](http://www.aia/minambiente.it).

#### **3.2      Verifica della tariffa del controllo ordinario, rapporto annuale e adeguamento**

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti, il Gestore ha inviato al MATTM ed a ISPRA, in data *XXXXX con nota prot. YYYY*, **l'attestazione del pagamento della tariffa** prevista per l'attività di controllo ordinario.

Con nota *XXXXXX del ZZZZ*, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno *TTTT*, nel quale lo stesso Gestore dichiara *la conformità dell'esercizio*.

Il gestore ha altresì presentato, con nota *XXXXXXX del YYYYY*, un **cronoprogramma** relativamente alla realizzazione di interventi sull'impianto per l'**adeguamento all'AIA**, in particolare relativamente agli stoccaggi di materie prime e rifiuti.

Nella comunicazione venivano proposte anche tempistiche di adeguamento per i SME e interpretazioni di alcuni punti dell'AIA (queste ultime di competenza del MATTM); il MATTM ha successivamente, con nota prot. *TTTT* del *BBBBB*, comunicato gli esiti della valutazione delle richieste.

#### **3.3      Assetto produttivo al momento dell'ispezione**

*Inserire una descrizione sintetica dell'attività produttiva in essere al momento dell'ispezione.*

*Se necessario inserire in questo paragrafo eventuali osservazioni in relazione all'esercizio dell'impianto se rilevato sostanzialmente differente dall'assetto autorizzato.*

*Ad esempio (... da un caso reale)*

*L'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA fino alla data del presente rapporto, sta funzionando in maniera sporadica, spesso in funzione della necessità di eseguire i controlli previsti nell'AIA, piuttosto che per richiesta dal mercato energetico e non totalizza neppure le ore necessarie per la valutazione del rispetto delle medie mensili. L'impianto fa parte della cosiddetta riserva rotante, utilizzata per far fronte ai picchi di richiesta di energia elettrica.*

### **3.4      *Inquadramento territoriale***

Inserire una breve descrizione dell'inquadramento territoriale (ad es. riassumendo quanto riportato in AIA) di lunghezza max 1 pagina, inclusa eventuale foto, riportando eventuali elementi e criticità.

*EVENTUALE FOTO*

*Figura: Ubicazione dell'IMPIANTO*

.....

## 4 Attività di ispezione ambientale

### 4.1 Modalità e criteri dell'ispezione

Le attività di ispezione sono state pianificate da ISPRA e ARPA considerando le tempistiche dei controlli riportate nei Piani di Monitoraggio e Controllo parte integrante delle Autorizzazioni Intergrate Ambientali e successivamente pubblicate dall'Autorità Competente (MATTM) nell'ambito della programmazione annuale dei controlli.

La comunicazione di avvio dell'ispezione ordinaria all'impianto, effettuata ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 29-decies, comma 3 e nell'ambito della convenzione fra ISPRA ed ARPA, è stata comunicata da ISPRA con nota *prot. ZZZZ del TTTTTT*.

Il Gruppo Ispettivo ha condotto l'ispezione informando in fase di avvio i rappresentanti dell'impianto sulla genesi dell'attività di controllo ordinaria in corso e sui criteri ai quali essa si è uniformata. In particolare, il gruppo Ispettivo ha avuto l'intento di garantire:

- trasparenza, imparzialità e autonomia di giudizio;
- verifica a campione degli aspetti ambientale significativi
- considerazione per gli aspetti di rilievo;
- riduzione per quanto possibile del disturbo alle attività in essere;
- valutazioni conclusive basate sulle evidenze acquisite nel corso dell'attività.

Dal punto di vista operativo, l'ispezione è stata effettuata secondo le seguenti fasi:

- prima dell'inizio della visita in sito il Gruppo Ispettivo è stato informato dal Gestore in merito alle procedure interne di sicurezza dell'impianto per l'accesso alle aree di interesse;
- illustrazione della genesi e delle finalità del controllo, nonché del relativo piano di ispezione;
- verifiche a campione di tipo documentale - amministrativo della documentazione inerente gli autocontrolli e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzativo;
- verifica della realizzazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali prescritti in AIA;
- rispondenza del complesso con quanto riportato nelle planimetrie agli atti e nell'AIA, in particolare per gli aspetti ambientali rilevanti;
- verifica degli adempimenti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- verifiche in campo al fine di raccogliere ulteriori evidenze, anche per mezzo di dichiarazioni del Gestore e rilievi fotografici;
- attività di campionamento, se previste nella programmazione, per le diverse matrici interessate (aria, acqua, ecc...) meglio descritti nel seguito.
- eventuali informazioni oggetto del controllo ordinario che il gestore ritiene possano avere carattere di confidenzialità.

Tutte le attività svolte sono riportate nei verbali di ispezione.

*Ove applicabile, riportare informazioni relative ad ulteriori specifiche modalità e criteri seguiti per l'ispezione per l'impianto in oggetto.*

## 4.2 *Tempistica dell'ispezione e personale impegnato*

L'ispezione si è articolata in una fase preparatoria nel quale generalmente il Gruppo Ispettivo costituito dai funzionari di ISPRA e ARPA, si è riunito preliminarmente per condividere il Piano di ispezione e controllo in relazione ai contenuti dell'atto autorizzativo (Autorizzazione Integrata Ambientale e relativo Piano di Monitoraggio e Controllo).

La fase di esecuzione è stata articolata secondo il seguente ordine:

1. Comunicazione di avvio dell'ispezione ISPRA
2. Redazione della proposta del Piano di Ispezione da parte di ISPRA/ARPA
3. Riesame del Piano di Ispezione e relativa approvazione ISPRA/ARPA: *(ove effettuato) Verbale del xxxx*
4. Conduzione dell'ispezione: Verbale di inizio attività ISPRA/ARPA/Gestore
5. La visita in sito è iniziata in data *ZZZZZZZZ* e conclusa in data *TTTTTTTTTTTT*.

Durante la visita in sito, per l'**Azienda** era presente il seguente personale:

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <i>XXXXX</i> | <i>Gestore impianto</i>              |
| <i>YYYYY</i> | <i>Responsabile HSE</i>              |
| <i>ZZZZZ</i> | <i>Responsabile SME</i>              |
| <i>QQQQQ</i> | <i>Responsabile gestione rifiuti</i> |
| <i>.....</i> |                                      |

Il **Gruppo Ispettivo** (G.I.) è composto dai seguenti dirigenti, funzionari e operatori :

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <i>Mario Bianchi</i>  | <i>ARPA</i>                                      |
| <i>Giovanni Verdi</i> | <i>ARPA</i>                                      |
| <i>Paolo Rossi</i>    | <i>ISPRA Ispettore Ambientale (servizio ISP)</i> |
| <i>Giovanna Neri</i>  | <i>ISPRA Ispettore Ambientale (servizio ISP)</i> |

6. Chiusura attività di ispezione ISPRA/ARPA/Gestore

*Nel caso di campionamento, completare il seguente paragrafo*

7. Attività di campionamento

L'attività di campionamento è iniziata in data *ZZZZZZZ* e conclusa in data *TTTTTTTTTT*.

Per ARPA hanno inoltre partecipato per le attività di campionamento:

- *Claudia Bianchi del Dipartimento di XXXX*
- *Luigina Rossi del Dipartimento di XXXX*

Durante le attività di campionamento, per l'Azienda era presente il seguente personale:

|              |   |
|--------------|---|
| <i>XXXXX</i> | <i>Gestore impianto</i>                 |
| <i>YYYYY</i> | <i>Responsabile SME</i>                 |
| <i>ZZZZZ</i> | <i>Responsabile Scarichi idrici</i>     |
| <i>QQQQQ</i> | <i>Responsabile laboratorio esterno</i> |

Per ulteriori informazioni si veda anche il verbale del campionamento

### 4.3      *Attività svolte durante la visita in sito*

*Riportare informazioni relative alle attività effettuate nell'ambito dell'ispezione.*

#### 4.3.1   *Materie prime e utilizzo delle risorse*

##### Valutazione delle materie prime e delle risorse energetiche:

*Sono stati visionati a campione i dati relativi ai consumi di combustibile (OCD e gasolio), nonché alla produzione elettrica, evidenziando il ridotto impiego della centrale nel periodo successivo al rilascio dell'AIA.*

*Per quanto riguarda la fornitura di combustibili, il gestore ha proceduto nei tempi previsti al prelievo e ha inviato ad integrazione le schede relative alle analisi*

*Sono state acquisite informazioni anche sulle scorte di OCD <1%, che il gestore è autorizzato a utilizzare nel rispetto dei limiti in AIA (e quindi necessariamente in miscela con OCD <0,3%); nelle condizioni attuali di funzionamento le scorte equivalgono ad un numero di ore di funzionamento che possono arrivare a 600 riferite ad un gruppo a ridotta potenza.*

*Per le manutenzioni il gestore ha implementato un sistema di controllo giornaliero con ispezione visiva e un sistema di gestione delle anomalie, come previsto nel PMC.*

#### 4.3.2   *Emissioni in aria*

*Nella tabella che segue sono indicati i punti di emissione in atmosfera dell'insediamento:*

| <i>Sigla punto di emissione</i> | <i>Origine</i>                | <i>Altezza (m)</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <i>C1</i>                       | <i>TL11 - convenzionale</i>   | <i>150</i>         |
| <i>C2</i>                       | <i>TL21 - convenzionale</i>   | <i>150</i>         |
| <i>C3</i>                       | <i>TL31 - convenzionale</i>   | <i>150</i>         |
| <i>C8</i>                       | <i>TL42 – ciclo combinato</i> | <i>120</i>         |
| <i>C9</i>                       | <i>TL43 – ciclo combinato</i> | <i>120</i>         |
| <i>C11</i>                      | <i>Caldaia ausiliaria</i>     | <i>65</i>          |
| <i>C12</i>                      | <i>Caldaia ausiliaria</i>     | <i>65</i>          |

*Le emissioni derivanti dai gruppi convenzionali e quelle del ciclo combinato sono dotati di sistema di monitoraggio in continuo (SME); il PMC prevede misura e registrazione in continuo di temperatura, portata\*, SO<sub>2</sub> (solo gruppi convenzionali), CO, NO<sub>x</sub>, polveri (solo gruppi convenzionali), NH<sub>3</sub> (solo gruppi convenzionali TL11 e TL21).*

*La portata fumi dei gruppi turbogas viene misurata tramite specifica strumentazione appositamente installata; per i gruppi convenzionali, e in caso di anomalia della strumentazione dei TG, viene utilizzato un algoritmo di calcolo per il calcolo della portata fumi e dell'umidità.*

.....

#### **SME**

*Per quanto riguarda i turbogas TL42-TL43, le verifiche previste dalla norma UNI EN 14181, incluse quelle di QAL2, saranno eseguite, secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma del Gestore, dal mese di giugno 2011 fino al mese di settembre 2011, da laboratorio esterno accreditato.*

*Acquisiti i risultati delle verifiche di cui sopra, il Gestore procederà alla revisione del manuale di gestione dello SME, prevista entro il mese di ottobre 2011.*



.....

### **Limiti in massa**

.....

Come già espresso con nota ISPRA prot. n. 18712, del 01/06/2011, inviata ai gestori di impianti soggetti ad AIA statali, "... a differenza della verifica di conformità a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle emissioni in massa, per sua natura, deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti a funzionamento a regime. Quest'ultimo criterio generale non è applicabile solo nei casi in cui l'AIA, espressamente, stabilisce che il criterio di conformità ai limiti in massa comporta la contabilizzazione dei soli contributi dovuti a funzionamento a regime. ....".

### **Monitoraggio dei transitori**

*Relativamente al monitoraggio dei transitori, con l'installazione dei nuovi SME (conclusa sul gruppo 1) verranno automaticamente restituite dal sistema le durate, le portate dei combustibili e le quantità in massa emesse. Attualmente sul gruppo 2, in attesa della entrata in funzione del nuovo SME, le quantità emesse degli inquinanti sono calcolate sulla base delle portate di combustibile, così come già comunicato dal gestore con lettera XXXXXXXXXXXXX del TTTTTT. Il GI ha acquisito a verbale la tabella riepilogativa dei transitori dal dicembre 2010 ad oggi del gruppo 1.*

### **Altre emissioni**

*Sono stati visionati i seguenti punti di emissione "secondaria": antincendio schiumogeno, caldaia mensa, caldaia uffici, motopompa principale antincendio, motopompa antincendio trasformatori, gruppi elettrogeni di emergenza 1 e 2. Le caldaie uffici e mensa hanno canna fumaria in cemento senza presa di campionamento; le altre macchine sopra citate sono dotate di camini in metallo con diametro di scarico estremamente ridotto. Per quanto esposto, il gestore manifesta l'impossibilità di effettuare campionamenti gravimetrici attendibili sui suddetti camini; inoltre i gruppi di emergenza funzionano solo per circa 5 minuti a settimana durante i controlli di efficienza.*

### **Emissioni fuggitive**

*Con riferimento alle prescrizioni pag. xx del PI e pag. RR del PMC, è stata visionata la procedura operativa della gestione delle emissioni fuggitive (Piani di controllo e manutenzione periodica del XXXXXXXXXXX, già trasmessa a ISPRA e MATTM nella medesima data).*

### **4.3.3 Emissioni in acqua**

*Il sito è dotato dei seguenti impianti di trattamento delle acque reflue:*

- A. ITAA - pretrattamento per le acque ammoniacali;*
- B. ITAD – disoleazione (su sezioni separate) delle acque oleose e delle meteoriche di prima pioggia;*
- C. ITAR - per le acque in uscita dall'ITAA, acque acide ed alcaline,*
- D. Vasca API 1 - pretrattamento per le acque oleose;*
- E. Vasca API 3 - trattamento per le acque di raffreddamento potenzialmente inquinabili da olio e passaggio finale per le acque in uscita dall'ITAR.*

*Il G.I. ha preso atto che le sonde di temperatura vengono tarate, da personale di centrale, con frequenza annuale durante il periodo estivo; con la sostituzione delle sonde verrà effettuata una taratura con frequenza inferiore, avvalendosi della società che ha fornito la strumentazione.*

*Le sonde del pH e di conducibilità vengono tarate mensilmente internamente dal laboratorio, oltre alla manutenzione trimestrale effettuata da parte del costruttore.*

*Il G.I. ha acquisito copia i certificati di taratura degli strumenti di pH e di conducibilità.*

*Il Gestore, per i propri autocontrolli, si avvale del laboratorio interno certificato ISO 9001.*

*Il G.I. ha visionato le procedure/istruzioni operative:*

- *IO 02 (in fase di revisione) per la gestione degli impianti di trattamento, ove vengono indicate le frequenze di campionamento agli scarichi da parte del personale di centrale;*
- *POA TL01 dove sono indicate le modalità di campionamento;*
- *POA TL02 che dettaglia procedure di analisi e le relative metodiche adottate, con le note di equivalenza proposte rispetto ai metodi di riferimento indicati nel PMC;*
- *POA TL04 relativa alle modalità di taratura degli strumenti di laboratorio.*

*Il G.I. ha acquisito i certificati di analisi agli scarichi autorizzati (SF1A con opera di presa, SF2 3A/3B, punto 7 ITAR, SF3, SF4, SF5 punti 10/A e 10B) effettuati dal gestore, tramite laboratorio interno.*

*L'autorizzazione integrata ambientale al paragrafo 9.4 punto h del P.I. imponeva al Gestore la presentazione all'Autorità Competente di un progetto per un significativo recupero delle acque in uscita dall'impianto di disoleazione ONDEO. Il progetto è stato inoltrato all'autorità competente con prot. 735 del 28 gennaio 2011, entro il termine stabilito (sei mesi dal rilascio dell'AIA).*

.....

#### **4.3.4 Rifiuti**

.....

*Il Gestore è stato autorizzato al deposito preliminare per le seguenti categorie di rifiuti pericolosi e non.*

| <b>CER</b> | <b>Descrizione</b>   |
|------------|--|
| 10 01 01   | Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  |
| 10 01 04*  | Ceneri leggere di OCD e polveri di caldaia   |
| 10 01 20*  | Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose   |
| 10 01 21   | Fanghi prodotti da trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*                            |
| 13 02 05*  | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati  |
| 13 02 07*  | Oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati   |
| 15 01 03   | Imballaggi in legno  |
| 15 01 10*  | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  |
| 15 01 11*  | Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose e pericolose compresi contenitori a pressione vuoti                      |
| 15 02 02*  | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose                             |
| 16 02 14   | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*   |
| 16 06 01*  | Batterie al piombo   |
| 16 07 08*  | Rifiuti contenenti olio  |
| 16 11 06   | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelle di cui alla voce 16 11 05* |
| 17 02 02   | Vetro  |
| 17 04 01   | Rame, bronzo, ottone   |
| 17 04 05   | Ferro e acciaio  |
| 17 04 11   | Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*  |
| 17 06 01*  | Materiali isolanti contenenti amianto  |
| 20 01 21*  | Tubi fluorescenti a altri rifiuti contenenti mercurio  |

*Sono, invece, gestiti avvalendosi della modalità deposito temporaneo, i rifiuti derivanti da attività manutentive straordinarie.*

*Il G.I. ha effettuato un sopralluogo presso le aree di deposito preliminare e temporaneo, non riscontrando irregolarità e prendendo atto dell'avvenuta delimitazione dell'area di stoccaggio ammoniacca, area ove sono stati realizzati gli adeguamenti previsti di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento.*

Il G.I. ha, inoltre, proceduto alle seguenti verifiche amministrative:

- verificato la validazione del registro di carico e scarico effettuata in data 14/02/2008 di 400 pagine;
- acquisito la tabella per il controllo dei rifiuti come da indicazione del PMC (pag.25);
- visionato la documentazione relativa alla gestione amministrativa di alcuni rifiuti a campione (allegato 11);
- verificata la qualifica degli operatori che effettuano il campionamento dei rifiuti attraverso l'attestazione del relativo corso svolto dal laboratorio accreditato SINAL.

Si è, inoltre, preso atto della nuova procedura operativa ambientale per la gestione dei rifiuti prodotti dalla centrale, POA 05, in sostituzione della SGA-IO 05, emessa in data 20-02-2011.

#### **4.3.5 Rumore**

*Il comune di xxxxxxxxxxxxxx con yyyyyyyyyy ha adottato ed approvato il proprio piano di zonizzazione acustica, contro cui il Gestore ha informato di aver presentato ricorso al TAR (al momento del sopralluogo il TAR non si era ancora pronunciato).*

*Durante l'ispezione il G.I. ha rilevato l'assenza di una campagna di misura idonea per la valutazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, a conclusione dell'intervento di riqualificazione previsto dalla fase I (pag.54 del PI) e ha contestato al Gestore la violazione della prescrizione del PMC.*

*Il Gestore ha messo a verbale di aver in programma nuove misurazioni acustiche nelle condizioni previste dal Piano di Monitoraggio di Controllo e si è impegnato quindi a presentare all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo, entro il 15 giugno 2011, uno specifico piano di monitoraggio acustico al fine di ottemperare alla predetta prescrizione.*

.....

#### **4.3.6 Suolo e sottosuolo**

##### Monitoraggio acque di falda

*Sono presenti nel sito tre piezometri uno a monte e due a valle dell'impianto.*

*Il G.I. ha visionato alcuni rapporti di prova, non riscontrando criticità.*

*In relazione alla verifica delle acque di falda il Gestore si avvale, limitatamente ai parametri idrocarburi, IPA, BTEX di laboratori esterni accreditati per i relativi metodi di riferimento, effettuando presso il proprio laboratorio interno le rimanenti analisi.*

#### **4.3.7 Altre componenti ambientali**

.....

#### **4.3.8 Verifica dell'adeguatezza della gestione ambientale**

*Dal 2000 l'insediamento è in possesso di certificazione ISO 14001 e dal 2001 di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE/761/2001 (N. Registrazione 0000xx, rinnovata fino al 31 settembre 2012).*

#### **4.3.9 Gestione degli incidenti e anomalie**

*Il Gestore dichiara di non aver registrato eventi rilevanti ai fini ambientali, e conseguentemente non ha attivato le relative comunicazioni previste dal AIA.*

*Il G.I. ha visionato il piano di emergenza (allegato 1 alla PGSA) redatto dal Gestore con riferimento agli aspetti ambientali.*

#### 4.4 Descrizione delle attività di campionamento

Riportare una sintesi delle attività di campionamento effettuate dall'ARPA.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al verbale di campionamento del giorno XXXXXX.

#### 4.5 Descrizione degli esiti delle analisi

Riportare una sintesi degli esiti

##### Campionamenti e analisi degli effluenti gassosi emessi dai camini dell'impianto

In data XXXXXX gli operatori ARPA hanno proceduto ai seguenti prelievi e misure all'emissione del gruppo N.1 (Camino Exx):

- caratterizzazione dell'effluente: T, portata, umidità
- determinazione dei parametri: O<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COT....., mediante strumentazione automatica
- campionamento per la determinazione dei parametri: polveri, metalli su particolato e in fase gassosa, SO<sub>2</sub>....
- .....

Per quanto concerne lo stato dell'impianto afferente alla messa in aria in oggetto, per l'intera durata dei campionamenti era operativo, in marcia e funzionante alla potenzialità costante di circa xxx MW elettrici lordi equivalenti a xxx MW elettrici netti (superiore al minimo tecnico che corrisponde a xx MW elettrici netti.....

Il combustibile utilizzato il primo giorno di campionamento è stato un OCD con tenore di zolfo inferiore a 0,3 % mentre per il secondo giorno (20/4/2011) da un mix di 2 OCD con tenore di zolfo rispettivamente uno inferiore a 0,3 % e l'altro inferiore a 0,7%.....

I dispositivi di trattamento degli effluenti gassosi sono rimasti pienamente efficienti, correttamente gestiti e non sono stati oggetto di interventi da parte del personale preposto alla loro conduzione; durante le attività di controllo.....

Gli oli utilizzati provenivano da seguenti serbatoi: Olio inferiore allo 0,3% di zolfo dal serbatoio n° 6 e quello a circa lo 0,7% dal serbatoio n° 5.....

##### Caratterizzazione emissione

| Parametro           | Risultato | Unità di misura    |
|---------------------|-----------|--------------------|
| Altezza camino*     | xxx       | m                  |
|                     | xxx       | m <sup>2</sup>     |
| Sezione *           |           |                    |
| Temperatura fumi    | xx        | °C                 |
| Velocità media fumi | xx        | m/s                |
| Portata             | xx        | Nm <sup>3</sup> /h |
| Portata fumi secchi | xx        | Nm <sup>3</sup> /h |

\* dati forniti dal gestore

Determinazioni con strumentazione manuale

Biossido di zolfo: determinazione attraverso il metodo di riferimento mediante 4 prelievi sequenziali. Limite in concentrazione oraria: **Valore limite rispettato.**

| esiti della prova nel periodo osservato<br>SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ] Rif 3 % di O <sub>2</sub> |     | media mg/Nm <sup>3</sup><br>Rif 3 % di O <sub>2</sub> | valore limite mg/Nm <sup>3</sup><br>Rif 3 % di O <sub>2</sub> |
|--|-----|---|---|
| 1  | xxx | xxx   | 450   |
| 2  | xxx |   |   |
| 3  | xxx |   |   |
| 4  | xxx |   |   |

Ossidi di azoto: determinazione attraverso il metodo di riferimento mediante xxx prelievi sequenziali. Limite in concentrazione oraria: **Valore limite rispettato.**

| esiti della prova nel periodo osservato<br>NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ] Rif 3 % di O <sub>2</sub> |     | media mg/Nm <sup>3</sup><br>Rif 3 % di O <sub>2</sub> | valore limite mg/Nm <sup>3</sup><br>Rif 3 % di O <sub>2</sub> |
|--|-----|---|---|
| 1  | xxx | xxx   | 250   |
| ...  | xxx |   |   |
| n  | xxx |   |   |

Altri inquinanti: .....

Campionamento e analisi degli scarichi idrici dell'impiantoEsempio

In data XXXXXXX gli operatori ARPA hanno proceduto ai seguenti prelievi di campioni allo scarico xxx (acque industriali/meteoriche...):

- caratterizzazione dell'effluente: T, portata;
- determinazione dei parametri: ....., mediante strumentazione automatica
- .....

secondo le seguenti modalità:

✓ .....

Il prelievo è stato eseguito in un tratto, .....

Gli impianti di trattamento degli effluenti liquidi sono rimasti pienamente efficienti, correttamente gestiti e non sono stati oggetto di interventi da parte del personale preposto alla loro conduzione; durante le attività di controllo.....

.....

Determinazioni

Azoto ammoniacale (come  $NH_4$ ): determinazione attraverso il metodo di riferimento mediante 4 prelievi sequenziali. Limite in concentrazione: **Valore limite rispettato.**

| Esiti della prova nel periodo osservato<br>$NH_3$ [mg/l] |     | media [mg/l] | valore limite [mg/l] |
|--|-----|--------------|----------------------|
| 1  | xxx | xxx          | 15                   |
| ...  | xxx |              |                      |
| n  | xxx |              |                      |

Mercurio: determinazione attraverso i metodi di riferimento mediante xxx prelievi sequenziali. Limite in concentrazione: **Valore limite rispettato.**

| Esiti della prova nel periodo osservato<br>Hg [mg/l] |     | media [mg/l] | valore limite [mg/l] |
|--|-----|--------------|----------------------|
| 1  | xxx | xxx          | 0,005                |
| ...  | xxx |              |                      |
| n  | xxx |              |                      |

Altri inquinanti: .....

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai rapporti di prova dei laboratori.

## **5      Esiti dell'ispezione ambientale ordinaria**

Si riportano sinteticamente gli esiti del controllo ordinario (rilievi emersi sia nel corso della visita in sito sia nel corso di successive attività di accertamento) indicando anche lo stato di superamento delle criticità segnalate alla data di stesura del presente rapporto.

Nei verbali di ispezione sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in sito, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

Nei verbali di campionamento e nei successivi rapporti, sono descritte nel dettaglio le procedure e i metodi utilizzati dall'ARPA per le indagini e i controlli analitici effettuati.



**TABELLA CONCLUSIVA DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

Nella seguente tabella vanno inserite tutte le informazioni relative alle comunicazioni formali prodotte, usualmente da ISPRA d'intesa con ARPA, ad esito delle criticità / non conformità / violazioni della normativa ambientale riscontrate/ Condizione per il gestore.

| n.   | Matrice ambientale     | Rilievo  | Tipo di rilievo<br>(Non Conformità<br>/Criticità/Violazioni<br>normativa ambientale<br>Condizione per il gestore) | Azioni a seguire   |  | Note  |
|--|------------------------|--|---|--|--|-------|
|  |                        |  |   | Comunicazioni (ad esempio al Gestore, all'AC, all'AG <sup>1</sup> )              | Descrizione sintetica  |       |
| <b>RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLA VISITA IN SITO</b> |                        |  |   |  |  |       |
| 1.   | Emissioni in atmosfera | Esempio:<br>Sono emerse difformità nella modalità di gestione di registrazione dei dati SME rispetto a quanto prescritto   | Non conformità  | Nota ISPRA condivisa con e ARPA prot. n..... del...ad AC                         | Notifica di accertamento della non conformità  |       |
|  |                        |  |   | Medesima nota di cui sopra prot. n..... del...ad AC                              | Proposte presentate alla AC di misure da adottare  |       |
|  |                        |  |   | Nota prot. n..... del...ad AG  | Comunicazione di ipotesi di reato  |       |
| 2.   | Scarichi idrici        | Esempio:<br>Acque meteoriche: necessità di elaborazione di un crono programma per l'adeguamento a quanto disposto dalle norme regionali in materia di acque meteoriche | Criticità   | Verbale di visita in sito del..... e<br>Nota prot.....del.....inviata al Gestore | Il gestore dovrà presentare agli Enti di controllo un crono programma attuativo al fine di adeguarsi nei tempi previsti a quanto disposto dalle norme regionali in materia di acque meteoriche | ..... |
| 3.   | Emissioni in atmosfera | Esempio:<br>Mancata trasmissione della versione aggiornata del manuale SME   | Condizione per il gestore   | Nel verbale di sopralluogo   | Il gestore dovrà di fornire ad ISPRA e ARPA la versione aggiornata del Manuale SME in formato elettronico entro 2 mesi dalla data di conclusione dell'ispezione                                | ..... |

<sup>1</sup> Le suddette comunicazioni rientrano nelle seguenti 6 Tipologie: 1. Condizioni per il Gestore; 2. Notifica ad AC di accertamento della non conformità o di violazione della normativa ambientale; 3. Proposte di misure da adottare (es. diffida) ad AC; 4. Proposte ad AC di riesame/modifica dell'AIA; 5. Richiesta di pareri ad AC su possibili violazioni osservate; 6. Comunicazione di ipotesi di reato ad AG.

**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

| n. | Matrice ambientale | Rilievo   | Tipo di rilievo<br>(Non Conformità<br>/Criticità/Violazioni<br>normativa ambientale<br>Condizione per il gestore) | Azioni a seguire  |   | Note |
|----|--------------------|---|---|---|---|------|
|    |                    |   |   | Comunicazioni (ad esempio al Gestore, all'AC, all'AG <sup>1</sup> )   | Descrizione sintetica   |      |
| 4. | Scarichi idrici    | Esempio:<br>Per lo Scarico industriale SF1, si rileva il superamento per il parametro COD, rilevato ed evidenziato dal gestore stesso nel rapporto di prova XX allegato al verbale del giorno YYYYYYYY. | Non conformità  | Verbale di visita in sito del.....<br><br>o in alternativa<br>Nota prot ISPRA condivisa con ARPA....del....inviata al Gestore | Richiesta al gestore di trasmettere una relazione tecnica che individui le cause del superamento ed esecuzione di una campagna straordinaria di campionamento e analisi del parametro con frequenza giornaliera per una durata di 15 giorni entro x mesi  |      |
|    |                    |   |   | Nota prot. n..... del...ad AC   | Notifica di accertamento della non conformità   |      |
|    |                    |   |   | Nota prot. n..... del...ad AG   | Comunicazione di ipotesi di reato   |      |
| 5. | Rifiuti e depositi | Esempio:<br>esigenza di comunicazione dello stato di avanzamento delle attività per l'adeguamento dei depositi di rifiuti e delle materie prime   | Condizione per il gestore   | Verbale di sopralluogo del.....<br>e<br>Nota prot....del....inviata al Gestore  | A valle dell'approvazione da parte del MATTM del cronoprogramma proposto dal Gestore per l'adeguamento dei depositi dei rifiuti e delle materie prime, il gestore stesso dovrà comunicare periodicamente (trimestralmente) agli Enti di controllo lo stato di avanzamento delle attività ed eventuali variazioni delle azioni e tempistiche, con le relative motivazioni tecniche |      |
| 6. | Rifiuti e depositi | Esempio:<br>sono emerse difformità nella modalità di  | Non conformità  | Nota prot. n..... del...ad AC   | Notifica di accertamento della non conformità   |      |

**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

| n. | Matrice ambientale | Rilievo   | Tipo di rilievo<br>(Non Conformità /Criticità/Violazioni normativa ambientale<br>Condizione per il gestore) | Azioni a seguire  |  | Note |
|----|--------------------|---|---|---|--|------|
|    |                    |   |   | Comunicazioni (ad esempio al Gestore, all'AC, all'AG <sup>1</sup> ) | Descrizione sintetica                    |      |
|    |                    | <p>deposito e etichettatura dei rifiuti per le tipologie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CER XXXXXXXX: non era indicata nella cartellonistica la modalità di manipolazione del rifiuto;</li> <li>• CER YYYYYYYY: l'area di deposito temporaneo non è conforme alle caratteristiche tecniche richieste dall'AIA e dalla norma;</li> </ul> |   | <p>Medesima nota di cui sopra prot. n..... del...ad AC</p>          | <p>Proposta di diffida</p>               |      |
|    |                    |   |   | <p>Nota prot. n..... del...ad AG</p>                                | <p>Comunicazione di ipotesi di reato</p> |      |
|    |                    |   |   |   |  |      |

**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

| n.   | Matrice                | Rilievo   | Tipo di rilievo<br>(Non Conformità<br>/Criticità/Violazioni<br>normativa ambientale) | Azioni a seguire  |   | Note  |
|--|------------------------|---|--|---|---|-------|
|  |                        |   |  | Comunicazioni (ad esempio al Gestore, all'AC, all'AG <sup>2</sup> ) | Descrizione sintetica   |       |
| <b><i>RILIEVI EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE SUCCESSIVE ALLA VISITA IN SITO<br/>(ES. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, SUCCESSIVE COMUNICAZIONI DEL GESTORE, EVENTUALI RISULTANZE DELLE ANALISI DI LABORATORIO, ECC.)</i></b> |                        |   |  |   |   |       |
| 7.   | Emissioni in atmosfera | <i>Esempio: necessità di aggiornamento della procedura SGA di gestione dei superamenti delle emissioni (acquisita nel corso della visita)</i>   | Condizione per il gestore  | Nota prot....del....inviata al Gestore                              | Richiesta al gestore di fornire ad ISPRA e ARPA la versione aggiornata della procedura entro 1 mese   | ..... |
| 8.   | Emissioni in atmosfera | <i>Esempio - camino E1: dalle analisi in laboratorio dei campioni prelevati da ARPA durante la visita in sito è emerso il superamento del limite legislativo di cui all'allegato I alla parte V del D.Lgs. n.152/06 dell'inquinante IPA, non regolamentata dall'AIA</i> | Violazione della normativa ambientale  | Nota prot. n..... del...ad AC                                       | Notifica della violazione della normativa ambientale  |       |
| 9.   | Scarichi idrici        | <i>Esempio:<br/>Scarico SF1: il controllo analitico di ARPA ha riscontrato il superamento del VLE prescritto in AIA per il parametro COD</i>  | Non conformità   | Nota prot. n..... del...ad AC                                       | Notifica di accertamento della non conformità ad AC   |       |
|  |                        |   |  | Con la medesima nota prot. n..... del...ad AC                       | <i>Proposte di misure da adottare: diffida a l ripristino immediato della corretta funzionalità dello scarico e a trasmettere entro 30 giorni una relazione tecnica che individui le cause del superamento ed esecuzione di una campagna straordinaria di campionamento e analisi del parametro con frequenza giornaliera per una durata di 15 giorni</i> |       |

<sup>2</sup> Le suddette comunicazioni rientrano nelle seguenti 6 Tipologie: 1. Condizioni per il Gestore; 2. Notifica accertamento della non conformità ad AC; 3. Proposte di misure da adottare (es. diffida) ad AC; 4. Proposte ad AC di riesame/modifica dell'AIA; 5. Richiesta di pareri ad AC su possibili violazioni osservate; 6. Comunicazione di ipotesi di reato ad AG.

**RAPPORTO CONCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA**

|     |                    |   |                |  |  |  |
|-----|--------------------|---|----------------|--|--|--|
|     |                    |   |                | Nota prot. n..... del...ad AG  | Comunicazione di ipotesi di reato  |  |
| 10. | Rifiuti e depositi | Esempio:<br>dall'esame della copia del registro di carico e scarico acquisita nell'ambito dell'ispezione è emerso quanto segue:<br>CER XXXXXXXX: non risulta corrispondenza tra operazioni di carico e scarico nell'anno in corso | Non conformità | Nota prot. n..... del...ad AC<br>Con la medesima nota prot. n..... del...ad AC | Notifica di accertamento della non conformità ad AC<br>Proposte di misure da adottare: diffida a l ripristino immediato della corretta modalità do gestione dei rifiuti  |  |
|     |                    |   |                | Nota prot. n..... del...ad AG  | Comunicazione di ipotesi di reato ad AG  |  |
| 11. | Rifiuti e depositi | Esempio:<br>CER YYYYYYYY: mancato adeguamento alle caratteristiche tecniche richieste dalla norma, dell'area di deposito temporaneo;  | Non conformità | Nota prot. n..... del...ad AC  | Notifica di accertamento della non conformità ad AC  |  |
|     |                    |   |                | Con la medesima nota prot. n..... del...ad AC                                  | Proposte di misure da adottare: diffida al gestore a c omunicare entro 7 gg. un piano di adeguamento alle caratteristiche tecniche richieste dalla norma, con relativo crono programma, dell'area di deposito temporaneo; tale adeguamento, da realizzarsi nel minor tempo possibile, dovrà in ogni caso concludersi entro 60 giorni; nella fase transitoria di adeguamento, l'area non potrà essere utilizzata per lo scopo e dovranno essere utilizzati sistemi di contenimento dei rifiuti idonei ad evitare spandimenti e traboccamenti. |  |
|     |                    |   |                | Nota prot. n..... del...ad AG  | Comunicazione di ipotesi di reato ad AG  |  |

## 6 Archiviazione e conservazione della documentazione acquisita in originale

*Inserire riferimenti della struttura presso la quale sono conservati i documenti in originale: (nome della struttura, indirizzo, tel, fax ecc...).*

Tutta la documentazione acquisita in originale durante la visita in sito e le successive attività di ispezione e controllo, è conservata presso il dipartimento *Provinciale di XXX di ARPA xxx*.

*Riportare i riferimenti dei verbali di ispezione ed eventuali ulteriori documenti acquisiti nel corso dell'ispezione.*

*Ad esempio una lista indicativa (non esaustiva) è la seguente*

1. *verbali di ispezione del gg*
2. *verbali di campionamenti e analisi;*
3. *eventuali rapporti di analisi;*
4. *documentazione consegnata successivamente dal gestore, se necessaria;*
5. *verbali delle verifiche ottemperanza eventuali diffide;*
6. *altra documentazione .....*

## 7 Azioni da considerare nelle prossime ispezioni

*Inserire elementi utili allo svolgimento delle ispezioni ordinarie successive.*

*Nella tabella seguente vengono indicati alcuni suggerimenti utili per la pianificazione della prossima ispezione, anche alla luce di quanto attuato nella azione di controllo oggetto della presente relazione conclusiva.*

| <b>AZIONI SUGGERITE AL GRUPPO ISPETTIVO</b> |  |
|---|--|
| <b>COMPONENTE AMBIENTALE</b>                | <b>AZIONE</b>  |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA                      | <i>Verifica aggiornamento manuale SME per adeguamento (cfr. crono programma)</i> |
| SCARICHI IDRICI                             | <i>.....</i>   |
| RIFIUTI                                     | <i>Verifica condizioni dei depositi temporanei rifiuti non pericolosi.</i>       |
|   | <i>Verifica dei codici CER diversi da quelli già verificati a campione</i>       |

## 8 Eventuali accertamenti successivi alla visita in sito

*Questo paragrafo è utilizzabile solo se ci sono state attività di vigilanza e controllo successive alla visita in sito, scaturite proprio dall'ispezione ma prima della chiusura della relazione conclusiva.*

*Tipico esempio è il caso delle diffide e relative azioni di controllo conseguenti.*

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, su segnalazione degli Enti di controllo, ha emesso diffida nei confronti del gestore con provvedimento DVA-2011-0015XXXXX del 23.06.11, .....).

### 8.1 Diffide da parte dell'Autorità Competente

*Riportare nella tabella seguente le principali informazioni delle diffide inviate dall'Autorità Competente (con le relative proposte di misure da adottare a cura degli Enti di Controllo).*

| n. | Estremi della comunicazione di diffida | Descrizione sintetica dell'oggetto della diffida | Tempistiche per l'adozione da parte del gestore delle misure prescritte |
|----|--|--|---|
| 1  | Nota prot. n. DVA-2012-00xxx del.....  | 1.<br>2.   |   |
|    |  |  |   |

**Nel caso in cui sia stata effettuata da parte di ISPRA e ARPA un'azione di verifica di ottemperanza alla diffida di cui sopra, è possibile includere la parte seguente.**

### 8.2 Verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni AIA in seguito al provvedimento di diffida

In seguito alla diffida da parte del MATTM, XXXXXXXX del TTTTTTTTTT, il gruppo ispettivo ha eseguito un sopralluogo presso lo stabilimento con lo scopo di verificare l'ottemperanza delle prescrizioni in seguito al suddetto provvedimento di diffida.

Alla verifica hanno partecipato *Mario Rossi e Nicoletta Bianchi di ARPA.*

Per ulteriori dettagli e informazioni, si rinvia al verbale del XXXXXXXX

L'esito della verifica è sinteticamente di seguito riportato:

*Inserire una tabella riassuntiva riprendendo.*

| n. | Estremi della comunicazione di diffida | Descrizione sintetica dell'oggetto della diffida | Tempistiche per l'adozione da parte del gestore delle misure prescritte | Esito finale |
|----|--|--|---|--------------|
| 1  | Nota prot. n. DVA-2012-00xxx del.....  | 1.<br>2.   |   |              |





**Sistema agenziale**  
**Programma triennale 2010-2012**

**Processo di validazione del prodotto B.1.1.1**  
**“LINEA GUIDA SUI CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI (CMIA)”**

**Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale**

*Sommario. 1. Informazioni generali – 2. Sintetica descrizione del prodotto – 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto – 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione 5. Diffusione del prodotto 6. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali 7. Parere del CTP*

1. Informazioni generali

Il prodotto “LINEA GUIDA SUI CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI (CMIA)” sottoposto all’approvazione del CTP (nel seguito: “il prodotto” o “il documento”) è il risultato del lavoro svolto dal Gruppo interagenziale (Gdl) n. 1.1 “*Ispezioni e Controlli*” ricompreso nelle Priorità 2010 della Linea di attività 2010-2012 n. 1 “*Controlli ambientali*” afferente all’Area di attività B “*Monitoraggio e controlli ambientali*”, coordinata da Arpa Toscana, di cui al Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012. Il GdL è stato coordinato da Ispra/Servizio Interdipartimentale per l’indirizzo il coordinamento e il controllo delle attività Ispettive (ISP) e vi hanno partecipato ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Liguria, ARPA Calabria, ARPA Basilicata e l’ARPA Molise. In materia di “ispezioni ambientali” oltre al GdL ISP è attiva anche una rete di referenti (RR) che coinvolge l’intero sistema delle agenzie ambientali.

Questo documento è il secondo risultato del lavoro svolto dal Gruppo interagenziale (GdL) “*Ispezioni e Controlli*” (ISP) ricompreso nelle Priorità 2010 della Linea di attività 2010-2012 n. 1 “*Controlli ambientali*” afferente all’Area di attività B “*Monitoraggio e controlli ambientali*”, di cui al Piano triennale delle attività interagenziali 2010-2012.

Questo documento è stato inizialmente curato da un gruppo di redazione coordinato da ARPA Emilia Romagna.

Al processo di revisione del documento ha invece partecipato l’intero GdL ISP e l’intera Rete dei Referenti, e in particolare hanno partecipato alle riunioni e ai lavori di approfondimento e revisione: ARTA Abruzzo, ARPA Basilicata, ARPA Campania, ARPA Calabria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sardegna, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto e ISPRA.

2. Sintetica descrizione del prodotto

Il documento è articolato in 6 capitoli e allegati. L’attività ispettiva delle Agenzie Ambientali è molto ampia e riguarda ispezioni e controlli effettuati sia in base alle normative ambientali ad “*approccio integrato*”, VIA, IPPC, e normativa “*Seveso*”, o ad *approccio settoriale*, in particolare il D.Lgs. 152/2006 e smi ed i decreti specifici per alcune categorie di impianti quali ad esempio, quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le discariche e gli impianti di incenerimento e co-incenerimento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione della normativa IPPC, sia in relazione ad altre importanti “*causali*” quali:

- i programmi di ricerca ed approfondimento su specifici settori produttivi o aree di interesse;
- il rilascio, rinnovo e modifica di atti autorizzativi;
- gli interventi e le indagini relativi a incidenti;
- gli inconvenienti e i reclami;
- le inadempienze, i provvedimenti amministrativi o le richieste delle Autorità.

Il presente prodotto intende essere un documento di indirizzo e coordinamento procedurale e tecnico; tuttavia limita volutamente la sua portata agli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC e si rivolge alle Agenzie Ambientali Italiane quali soggetti titolari in modo esclusivo dell’attività ispettiva programmata in tutte le circostanze riguardanti la loro realizzazione, esercizio e dismissione.

Esso costituisce quindi un ulteriore contributo che il sistema delle Agenzie Ambientali, per il tramite del gruppo di lavoro Ispezioni, intende fornire a tutti i soggetti interessati



all'attuazione della direttiva 96/61/CE (IPPC), successivamente codificata nella direttiva 2008/1/CE, poi sostituita dalla vigente direttiva 2010/75/UE (IED). Il recepimento del sistema normativo comunitario ha introdotto nel corpo normativo italiano, come in quello di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle principali attività produttive industriali. Tuttavia i principi generali contenuti nel presente documento possono essere un utile riferimento anche per le attività ispettive di settore, non ricadenti nell'ambito dell'applicazione della direttiva.

### 3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Il documento è stato materialmente redatto sotto il coordinamento di ARPA Emilia Romagna prima, di ISPRA poi, ed è stato condiviso, sia all'interno del GdL ISP sia nell'ambito della rete dei referenti, nel corso di numerose riunioni.

In particolare il documento è stato trasmesso al CTP in data 20/12/2012 ed è stato trasmesso al CTP in data 18/01/2011. La circolazione del documento in revisione 1 tra i Direttori della Agenzie è stata effettuata a cura del coordinatore del GIV B.

In data 3 maggio 2013 è stata emanata la revisione che integra le osservazioni del CTP. In data 12 gennaio 2014 è stata emanata la revisione che integra le osservazioni del GdL ISP nella riunione finale del 10 dicembre 2013. In data 12-13 maggio 2014 la Linea Guida è stata approvata dal CTP con integrazioni e in data 16 giugno 2014 è stata emanata la revisione aggiornata con le integrazioni richieste dal CTP.

Il prodotto è oggi largamente condiviso e costituisce utile strumento di lavoro.

### 4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione

Il Gruppo di Lavoro estensore ha concordato nel proporre al Comitato Tecnico Permanente dei Direttori tecnici del Sistema ISPRA/ARPA/APPA che questo documento sia in una prima fase adottato dal Consiglio Federale come raccomandazione, per poi eventualmente, dopo un periodo almeno biennale di sperimentazione, essere reso vincolante con deliberazione del Consiglio Federale medesimo.

### 5. Diffusione del prodotto

I destinatari interessati al prodotto sono stati individuati nel POD 2010 e in particolare si tratta di:

1. tutto il personale e le strutture ISPRA / ARPA / APPA interessate al controllo ambientale e alle attività ispettive;
2. le Autorità Competenti in materia di controllo ambientale di impianti industriali (Ministero Ambiente, Regioni, Province delegate, come descritto nel seguito al punto 7)
3. le Associazioni Imprenditoriali e i gestori di Autorizzazioni che comportano l'utilizzo di SME.

Il canale prioritario di diffusione sarà la pubblicazione sui siti internet delle Agenzie.

### 6. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

Come detto, il documento ha lo scopo di supportare l'attività degli ispettori ambientali. Appare pertanto opportuna una trasmissione ufficiale del prodotto al Ministero dell'ambiente ed alle regioni e province autonome.

### 7. Parere del CTP

Il CTP ha approvato nella riunione del 7 maggio 2014 la proposta che il documento sia adottato dal CF come raccomandazione e che venga utilizzato dal Sistema ISPRA-ARPA/APPA, quale riferimento per la conduzione delle ispezioni ambientali; si propone altresì al Consiglio federale la trasmissione del documento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e province autonome.

Il documento viene pertanto trasmesso al Consiglio federale allegato a questa Nota (allegato 1) congiuntamente alla bozza di raccomandazione da adottare (allegato 2).